Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 3 aprile 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **863.**

Modificazione allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 17 dello statuto della libera Università di Urbino, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza, è aggiunto il seguente:

storia dell'interpretazione giuridica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **864**.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 10 dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, concernente il corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti quelli di:

criminologia;
diritto regionale;
diritto delle Comunità europee;
diritto penale commerciale;
diritto diplomatico e consolare;
diritto pubblico generale;
diritto pubblico comparato;
teoria generale del processo;
diritto dei Paesi socialisti;
diritto anglo-americano;
diritto processuale amministrativo;
diritto urbanistico;
diritto pubblico dell'economia;
diritto degli enti locali;
giustizia costituzionale;
diritto internazionale e pubblico;
diritto internazionale privato e processuale;
istituzioni di diritto penale;
diritto penitenziario;
introduzione alle scienze giuridiche;
esegesi delle fonti del diritto italiano;
storia dei sistemi di relazione tra Stato e Chiesa;
logica giuridica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **865**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 192, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che le scuole di specializzazione in clinica dermosifilopatica ed ortopedia e traumatologia mutano rispettivamente la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia e scuola di specializzazione in ortopedia.

Art. 2.

L'art. 222, relativo alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 222. — La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la clinica dermatologica dell'Università, e conferisce il diploma di specializzazione in dermatologia e venereologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia normale della cute;
fisiologia della cute e degli annessi;
anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
microbiologia e parassitologia applicate;
tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

patologia delle malattie cutanee;
patologia delle infezioni veneree;
istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
immunopatologia cutanea;
dermatologia allergologica e professionale;
angiologia;
sessuologia.

3° *Anno*:

clinica delle malattie cutanee;
clinica delle infezioni veneree;
dermatologia pediatrica;
farmacologia e terapia;
fisioterapia dermatologica;
cosmetologia;
chirurgia plastica riparatrice;
igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno 50 lezioni annuali, comprensive delle varie materie, e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno perciò obblighi di frequenza continuativa a fini di apprendimento onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazione pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.

Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nell'esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Art. 3.

L'art. 250, relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 250. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica I e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è complessivamente di cinquantadue iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia.

Insegnamento teorico:

anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia.

Insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).

Insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche.

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia II.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1979, n. **866.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18;
Veduto il decreto interministeriale 2 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 149, con il quale si è provveduto a rettificare il numero dei posti indicati nella tabella *B* allegata al citato decreto interministeriale 31 luglio 1978, nel senso che tale tabella si intende sostituita dalla tabella *B*/1 unita allo stesso decreto interministeriale 2 luglio 1979;
Vedute le richieste dell'Università di Padova in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;
Tenuto conto delle esigenze dello stesso ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento dei sottoindicati istituti;
Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare i due posti di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I due posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica . . . . posti 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica industriale . . . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1979, n. **867**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 867. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un fabbricato con retrostante terreno sito in Magenta (Milano), via G. Verdi n. 37, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 708, foglio 6, mappale 337 sub 2, cat. A/4, cl. 3 V.C. 3.50, per un valore complessivo di L. 9.000.000, disposta dai fratelli Francesco e Guido Oldani con atto 18 maggio 1977, n. 24/8 di repertorio, a rogito dott. Ulderico Brambilla, notaio in Milano e registrato a Milano in data 30 maggio 1977 al n. 6767, serie I.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1980, n. **111**.

Modificazioni allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Olbia.

N. 111. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono approvate le modificazioni agli articoli 11 e 13 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Olbia (Sassari), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1964, n. 890.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 386

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1979.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il consigliere della Corte dei conta dott. Cesare Bronzini è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrezione della regione « Piemonte »;

Vista la nota in data 24 novembre 1979, n. 179/Ris., con la quale il presidente della Corte dei conti — sentito il consiglio di presidenza — ha designato per tale incarico il magistrato della Corte dei conti dott. Mario Alemanno, in sostituzione del dott. Cesare Bronzini;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del membro effettivo in seno alla suindicata commissione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Mario Alemanno, magistrato della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Piemonte » in sostituzione del dott. Cesare Bronzini, a decorrere dal 7 novembre 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 201

(3040)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 357, con il quale il consigliere della Corte dei conti dottor Ernesto Mango è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata »;

Vista la nota in data 28 gennaio 1980, n. 23/Ris, con la quale il presidente della Corte dei conti — sentito il consiglio di presidenza — ha designato per tale incarico il consigliere dott. Rosario Elio Baldanza, in sostituzione del dott. Ernesto Mango;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del membro effettivo in seno alla suindicata commissione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Rosario Elio Baldanza, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata », in sostituzione del dott. Ernesto Mango, a decorrere dal 16 gennaio 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 249

(3041)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 222, con il quale il consigliere della Corte dei conti dott. Felice Masi è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria »;

Vista la nota in data 28 gennaio 1980, n. 22/Ris., con la quale il presidente della Corte dei conti — sentito il consiglio di presidenza — ha designato per tale incarico il magistrato dott. Mario Ristuccia, in sostituzione del dott. Felice Masi;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del membro effettivo in seno alla suindicata commissione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il magistrato della Corte dei conti dott. Mario Ristuccia è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria », in sostituzione del dott. Felice Masi, a decorrere dal 16 gennaio 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 246

(3039)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1979.

Aumento del contributo dovuto dallo Stato ai comuni sedi di uffici giudiziari a termini dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, sul trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, modificato dall'art. 28 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Ritenuto che sulla base dei rendiconti pervenuti al Ministero di grazia e giustizia è sorta la necessità di rivedere e modificare la misura dei contributi annui che lo Stato corrisponde ai comuni, sedi di uffici giudiziari, per le spese indicate dall'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392;

Considerato che la spesa relativa trova copertura sul cap. 1701 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono modificati i contributi annui dovuti dallo Stato ai comuni, sedi di uffici giudiziari, a termini dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificato dall'art. 28 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271.

Art. 2.

I nuovi contributi di cui all'art. 1 decorrono dal 1° gennaio 1979.

Il maggior onere di L. 3.478.250.000 graverà sul capitolo 1701 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1979 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1980
Registro n. 6 *Giustizia, foglio n.* 198

Numero d'ordine —	Comuni —	Contributo dello Stato —
	CORTE DI APPELLO DI ANCONA	
1	Amandola (pretura)	1.700.000
2	Ancona (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura) . .	133.000.000
3	Arcevia (sede distaccata della pretura di Sassoferrato)	170.000
4	Ascoli Piceno (tribunale, procura, pretura)	45.000.000
5	Cagli (pretura)	1.800.000
6	Camerino (tribunale, procura, pretura) .	35.000.000
7	Civitanova Marche (pretura) . . .	10.000.000
8	Corridonia (sede distaccata della pretura di Macerata)	190.000
9	Fabriano (pretura)	7.500.000
10	Fano (pretura)	16.000.000
11	Jesi (pretura)	11.000.000
12	Macerata (tribunale, procura, pretura) .	75.000.000
13	Macerata Feltria (pretura)	3.000.000
14	Montalto Marche (pretura)	2.000.000
15	Osimo (pretura)	6.500.000
16	Pergola (pretura)	5.000.000
17	Pesaro (tribunale, procura, pretura) . .	110.000.000
18	San Severino Marche (pretura) . . .	4.500.000
19	Sassoferrato (pretura)	3.000.000

Numero d'ordine	Comuni	Contributo dello Stato
	CORTE DI APPELLO DI BARI	
20	Accadia (pretura)	3.800.000
21	Acquaviva delle Fonti (pretura)	10.500.000
22	Altamura (pretura)	2.700.000
23	Andria (pretura)	28.500.000
24	Apricena (pretura)	3.000.000
25	Bari (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	520.000.000
26	Barletta	15.000.000
27	Bisceglie (pretura)	7.500.000
28	Bitonto (pretura)	16.000.000
29	Bovino (pretura)	2.400.000
30	Cagnano Varano (sede distaccata della pretura di Rodi Garganico)	300.000
31	Canosa di Puglia (pretura)	6.000.000
32	Casamassima (pretura)	3.500.000
33	Cerignola (pretura)	17.000.000
34	Corato (pretura)	9.000.000
35	Deliceto (sede distaccata della pretura di Accadia)	750.000
36	Gioia del Colle (pretura)	4.500.000
37	Giovinazzo (sede distaccata della pretura di Bitonto)	1.000.000
38	Manfredonia (pretura)	6.500.000
39	Minervino Murge (pretura)	4.500.000
40	Molfetta (pretura)	11.000.000
41	Monte Sant'Angelo (pretura)	2.000.000
42	Noci (pretura)	2.800.000
43	Orsara di Puglia (pretura)	3.500.000
44	Ortanova (pretura)	9.000.000
45	Rodi Garganico (pretura)	4.500.000
46	Rutigliano (pretura)	7.500.000
47	Ruvo di Puglia (pretura)	5.000.000
48	San Giovanni Rotondo (pretura)	10.000.000
49	San Marco in Lamis (pretura)	1.600.000
50	Sannicandro Garganico (pretura)	11.000.000
51	San Severo (pretura)	12.000.000
52	Spinazzola (pretura)	9.000.000
53	Terlizzi (sede distaccata della pretura di Ruvo di Puglia)	800.000
54	Torremaggiore (pretura)	10.000.000
55	Trani (tribunale, procura, pretura)	83.000.000
56	Vico del Gargano (pretura)	5.000.000
57	Vieste (pretura)	8.000.000
	CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA	
58	Argenta (pretura)	9.600.000
59	Bagno di Romagna (pretura)	5.000.000
60	Bobbio (pretura)	1.400.000
61	Borgonovo Val Tidone (pretura)	1.800.000
62	Borgo Val di Taro (pretura)	3.500.000
63	Budrio (pretura)	4.000.000
64	Carpaneto (sede distaccata della pretura di Castell'Arquato)	380.000
65	Castell'Arquato (pretura)	5.000.000
66	Castelnuovo ne' Monti (pretura)	10.500.000
67	Castiglione dei Pepoli (sede distaccata della pretura di Porretta Terme)	2.300.000
68	Cesena (pretura)	20.000.000
69	Comacchio (pretura)	8.000.000
70	Correggio (pretura)	4.500.000
71	Fidenza (pretura)	10.000.000
72	Finale Emilia (pretura)	5.000.000
73	Fiorenzuola d'Arda (pretura)	10.000.000
74	Forlì (tribunale, procura, pretura)	124.000.000
75	Guastalla (pretura)	7.000.000
76	Imola (pretura)	13.000.000
77	Langhirano (pretura)	2.500.000
78	Loiano (sede distaccata della pretura di Bologna)	700.000
79	Lugo (pretura)	4.500.000
80	Modena (tribunale, procura, pretura)	115.000.000
81	Montecchio Emilia (pretura)	5.800.000
82	Morciano di Romagna (sede distaccata della pretura di Rimini)	310.000

Numero d'ordine	Comuni	Contributo dello Stato
83	Pavullo nel Frignano (pretura)	5.000.000
84	Porretta Terme (pretura)	5.200.000
85	Portomaggiore (pretura)	8.000.000
86	Ravenna (tribunale, procura, pretura)	67.000.000
87	Reggio Emilia (tribunale, procura, pretura)	65.000.000
88	Sassuolo (pretura)	7.000.000
89	Scandiano (pretura)	6.000.000
	CORTE DI APPELLO DI BRESCIA	
90	Almenno San Salvatore (pretura)	3.500.000
91	Asola (pretura)	2.800.000
92	Bozzolo (pretura)	1.900.000
93	Brescia (corte d'appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	200.000.000
94	Casalmaggiore (pretura)	6.000.000
95	Castiglione delle Stiviere (pretura)	6.000.000
96	Cremona (tribunale, procura, pretura)	95.000.000
97	Gonzaga (pretura)	4.000.000
98	Grumello del Monte (pretura)	5.500.000
99	Leno (sede distaccata della pretura di Verolanuova)	500.000
100	Lonato (pretura)	8.500.000
101	Lovere (pretura)	8.000.000
102	Montichiari (pretura)	5.000.000
103	Orzinuovi (pretura)	7.000.000
104	Romano di Lombardia (sede distaccata della pretura di Treviglio)	550.000
105	Rovato	11.000.000
106	Soresina (pretura)	2.500.000
107	Treviglio (pretura)	15.000.000
108	Verolanuova (pretura)	6.500.000
109	Viadana (pretura)	6.000.000
110	Zogno (pretura)	7.000.000
	CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI	
111	Ales (pretura)	1.600.000
112	Decimomannu (pretura)	6.400.000
113	Dorgali (pretura)	5.000.000
114	Gavoi (pretura)	5.000.000
115	Ghilarza (pretura)	5.000.000
116	Guspini (pretura)	6.000.000
117	Iglesias (pretura)	10.000.000
118	Jerzu (pretura)	6.000.000
119	Lanusei (tribunale, procura, pretura)	14.000.000
120	Macomer (pretura)	9.000.000
121	Muravera (pretura)	2.000.000
122	Nulvi (pretura)	4.000.000
123	Orani (pretura)	2.200.000
124	Ozieri (pretura)	6.500.000
125	Pattada (pretura)	5.000.000
126	Porto Torres (pretura)	3.000.000
127	Pozzomaggiore (pretura)	2.000.000
128	Sanluri (pretura)	9.000.000
129	Santadi (pretura)	4.000.000
130	Sant'Antioco (pretura)	15.000.000
131	Senorbì (pretura)	2.500.000
132	Siniscola (pretura)	1.000.000
	CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA	
133	Agira (pretura)	2.000.000
134	Aidone (pretura)	1.700.000
135	Gela (pretura)	14.000.000
136	Nicosia (tribunale, procura, pretura)	34.000.000
137	Regalbuto (pretura)	8.500.000
138	San Cataldo (sede distaccata della pretura di Caltanissetta)	2.000.000
139	Santa Caterina Villarmosa (pretura)	2.800.000
140	Villalba (pretura)	2.000.000
	CORTE DI APPELLO DI CATANIA	
141	Avola (pretura)	9.000.000
142	Belpasso (pretura)	8.000.000
143	Biancavilla (pretura)	8.000.000

Numero d'ordine	Comuni	Contributo dello Stato
144	Caltagirone (tribunale, procura, pretura)	50.000.000
145	Floridia (pretura)	4.500.000
146	Giarre (pretura)	6.000.000
147	Grammichele (pretura)	6.000.000
148	Mineo (pretura)	3.000.000
149	Noto (pretura)	1.700.000
150	Palazzolo Acreide (pretura)	2.500.000
151	Paternò (pretura)	3.400.000
152	Ragusa (tribunale, procura, pretura)	95.000.000
153	Ramacca (pretura)	8.500.000
154	Randazzo (pretura)	7.500.000
155	Scicli (pretura)	10.000.000
156	Sortino (pretura)	6.000.000
157	Trecastagni (pretura)	6.000.000
158	Vittoria (pretura)	24.000.000

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Numero d'ordine	Comuni	Contributo dello Stato
159	Acri (pretura)	2.000.000
160	Badolato (pretura)	4.500.000
161	Bisignano (sede distaccata pretura Acri)	250.000
162	Cassano Jonico (pretura)	8.500.000
163	Castrovillari (tribunale, procura, pretura)	26.500.000
164	Chiaravalle Centrale (pretura)	6.500.000
165	Cosenza (tribunale, procura, pretura)	330.000.000
166	Cropalati (pretura)	1.500.000
167	Cropani (pretura)	1.500.000
168	Girifalco (sede distaccata della pretura di Borgia)	900.000
169	Lungro (pretura)	4.500.000
170	Maida (pretura)	7.000.000
171	Mormanno (pretura)	1.100.000
172	Oriolo (pretura)	9.000.000
173	Petilia Policastro (pretura)	6.000.000
174	Rogliano (pretura)	2.500.000
175	San Giovanni in Fiore (pretura)	6.000.000
176	Santa Severina (pretura)	3.200.000
177	Savelli (pretura)	2.500.000
178	Soveria Mannelli (pretura)	5.000.000
179	Squillace (pretura)	7.500.000
180	Tiriolo (pretura)	2.000.000
181	Trebisacce (pretura)	3.500.000

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Numero d'ordine	Comuni	Contributo dello Stato
182	Bagnara Calabra (pretura)	9.000.000
183	Bianco (pretura)	6.000.000
184	Caulonia (pretura)	8.000.000
185	Cittanova (pretura)	6.500.000
186	Gioiosa Jonica (pretura)	10.500.000
187	Locri (tribunale, procura, pretura)	65.000.000
188	Melito Porto Salvo (pretura)	13.500.000
189	Reggio Calabria (sezione di corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	110.000.000
190	Stilo (pretura)	5.200.000
191	Villa San Giovanni (pretura)	11.000.000

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Numero d'ordine	Comuni	Contributo dello Stato
192	Abbadia San Salvatore (pretura)	2.700.000
193	Arezzo (tribunale, procura, pretura)	49.500.000
194	Bibbiena (pretura)	3.500.000
195	Borgo San Lorenzo (pretura)	3.500.000
196	Castelnuovo di Garfagnana (pretura)	4.000.000
197	Cecina (pretura)	11.500.000
198	Chiusi (sede distaccata della pretura di Montepulciano)	350.000
199	Empoli (pretura)	10.000.000
200	Figline Valdarno (sede distaccata della pretura di Pontassieve)	2.000.000
201	Firenze (corte d'appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	330.000.000
202	Grosseto (tribunale, procura, pretura)	97.000.000
203	Lucca (tribunale, procura, pretura)	90.000.000
204	Manciano (sede distaccata della pretura di Pitigliano)	200.000
205	Monsummano Terme (pretura)	7.000.000
206	Montepulciano (tribunale, procura, pretura)	18.000.000
207	Montevarchi (pretura)	6.000.000
208	Orbetello (pretura)	9.500.000
209	Pietrasanta (pretura)	8.500.000
210	Piombino (pretura)	15.000.000
211	Pisa (tribunale, procura, pretura)	165.000.000
212	Pitigliano (pretura)	2.000.000
213	Poggibonsi (pretura)	10.500.000
214	Pontassieve (pretura)	8.000.000
215	Pontedera (pretura)	10.000.000
216	Portoferraio (pretura)	4.000.000
217	San Giovanni Valdarno (pretura)	6.500.000
218	Santa Fiora (sede distaccata della pretura di Arcidosso)	200.000
219	Scansano (sede distaccata della pretura di Grosseto)	350.000
220	Siena (tribunale, procura, pretura)	32.000.000

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Numero d'ordine	Comuni	Contributo dello Stato
221	Albenga (pretura)	20.000.000
222	Aulla (pretura)	4.000.000
223	Bagnone (sede distaccata della pretura di Pontremoli)	2.000.000
224	Cairo Montenotte (pretura)	5.500.000
225	Chiavari (tribunale, procura, pretura)	29.000.000
226	Genova-Pontedecimo (pretura)	2.500.000
227	Genova-Sampierdarena (pretura)	16.500.000
228	Genova-Sestri Ponente (pretura)	8.000.000
229	Imperia (tribunale, procura, pretura)	45.000.000
230	La Spezia (tribunale, procura, pretura)	40.000.000
231	Massa (tribunale, procura, pretura)	150.000.000
232	Millesimo (sede distaccata della pretura di Cairo Montenotte)	250.000
233	Pontremoli (pretura)	6.500.000
234	Sarzana (pretura)	11.500.000
235	Sestri Levante (pretura)	8.000.000
236	Taggia (pretura)	3.000.000
237	Torriglia (sede distaccata della pretura di Genova-Pontedecimo)	2.000.000
238	Ventimiglia (pretura)	8.000.000

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

Numero d'ordine	Comuni	Contributo dello Stato
239	Atri (pretura)	5.000.000
240	Capestrano (pretura)	6.000.000
241	Casalbordino (pretura)	2.200.000
242	Castel di Sangro (pretura)	3.000.000
243	Castelvecchio Subequo (sede distaccata della pretura di Sulmona)	350.000
244	Celano (pretura)	7.500.000
245	Chieti (tribunale, procura, pretura)	32.000.000
246	Gissi (pretura)	3.000.000
247	Giulianova (pretura)	8.000.000
248	Lama dei Peligni (pretura)	7.000.000
249	L'Aquila (corte d'appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	170.000.000
250	Loreto Aprutino (sede distaccata della pretura di Penne)	2.500.000
251	Montereale (pretura)	5.000.000
252	Montorio al Vomano (pretura)	4.000.000
253	Notaresco (pretura)	9.000.000
254	Orsogna (pretura)	8.500.000
255	Ortona a Mare (pretura)	4.000.000
256	Penne (pretura)	7.200.000
257	Pescara (tribunale, procura, pretura)	118.000.000
258	Popoli (pretura)	4.500.000
259	Pratola Peligna (pretura)	7.500.000
260	Sulmona (tribunale, procura, pretura)	42.000.000
261	Torre dei Passeri (pretura)	2.200.000
262	Vasto (tribunale, procura, pretura)	33.500.000

Numero d'ordine —	Comuni —	Contributo dello Stato —
	CORTE DI APPELLO DI LECCE	
263	Alessano (pretura)	3.900.000
264	Campi Salentina (pretura)	8.000.000
265	Casarano (pretura)	7.500.000
266	Castellaneta (sede distaccata della pretura di Taranto)	2.000.000
267	Ceglie Messapico (pretura)	16.000.000
268	Francavilla Fontana (pretura)	14.000.000
269	Grottaglie (pretura)	8.000.000
270	Lecce (corte d'appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	200.000.000
271	Lizzano (pretura)	8.000.000
272	Maglie (pretura)	13.000.000
273	Manduria (pretura)	4.500.000
274	Martina Franca (pretura)	10.000.000
275	Poggiardo (sede distaccata della pretura di Maglie)	650.000
276	San Pietro Vernotico (pretura)	12.000.000
277	Taranto (tribunale, procura, pretura)	260.000.000
278	Tricase (pretura)	12.000.000
	CORTE DI APPELLO DI MESSINA	
279	Alì Terme (pretura)	1.500.000
280	Barcellona Pozzo di Gotto (pretura)	7.500.000
281	Lipari (pretura)	8.000.000
282	Patti (tribunale, procura, pretura)	18.000.000
283	Sant'Angelo di Brolo (pretura)	2.300.000
284	Santa Teresa di Riva (pretura)	4.000.000
	CORTE DI APPELLO DI MILANO	
285	Bellano (pretura)	4.900.000
286	Busto Arsizio (tribunale, procura, pretura)	112.000.000
287	Cantù (pretura)	6.500.000
288	Casteggio (pretura)	8.000.000
289	Chiavenna (pretura)	2.400.000
290	Codogno (pretura)	14.000.000
291	Como (tribunale, procura, pretura)	100.000.000
292	Erba (pretura)	9.000.000
293	Gallarate (pretura)	13.000.000
294	Lecco (tribunale, procura, pretura)	87.000.000
295	Legnano (pretura)	15.000.000
296	Lodi (tribunale, procura, pretura)	53.000.000
297	Luino (pretura)	7.500.000
298	Mede (pretura)	9.000.000
299	Menaggio (pretura)	5.000.000
300	Monza (tribunale, procura, pretura)	180.000.000
301	Morbegno (pretura)	4.000.000
302	Mortara (pretura)	13.000.000
303	Saronno (pretura)	16.000.000
304	Sondrio (tribunale, procura, pretura)	32.000.000
305	Stradella (pretura)	4.000.000
306	Tirano (pretura)	3.000.000
307	Vigevano (tribunale, procura, pretura)	30.000.000
	CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
308	Acerra (pretura)	16.000.000
309	Afragola (pretura)	10.000.000
310	Airola (pretura)	1.800.000
311	Ariano Irpino (tribunale, procura, pretura)	50.500.000
312	Arienzo (pretura)	4.600.000
313	Benevento (tribunale, procura, pretura)	45.000.000
314	Caiazzo (sede distaccata della pretura di Piedimonte Matese)	300.000
315	Calabritto (pretura)	6.000.000
316	Capri (pretura)	2.500.000
317	Capriati al Volturno (pretura)	2.500.000
318	Carinola (pretura)	8.500.000
319	Caserta (pretura)	13.000.000
320	Casoria (pretura)	14.000.000
321	Castel Baronia (pretura)	5.500.000
322	Castellammare di Stabia (pretura)	7.000.000
323	Cerreto Sannita (pretura)	5.000.000
324	Cervinara (pretura)	2.800.000
325	Cicciano (pretura)	4.500.000
326	Colle Sannita (pretura)	4.500.000
327	Formicola (sede distaccata della pretura di Capua)	800.000
328	Frattamaggiore (pretura)	13.000.000
329	Frigento (pretura)	1.400.000
330	Gesualdo (sede distaccata della pretura di Frigento)	950.000
331	Grottaminarda (pretura)	7.000.000
332	Ischia (pretura)	11.000.000
333	Lacedonia (pretura)	8.000.000
334	Maddaloni (pretura)	7.500.000
335	Marcianise (pretura)	20.000.000
336	Mirabella Eclano (pretura)	6.000.000
337	Mondragone (sede distaccata della pretura di Carinola)	4.000.000
338	Montoro Superiore (pretura)	7.500.000
339	Morcone (pretura)	2.000.000
340	Napoli (corte d'appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	1.160.000.000
341	Ottaviano (pretura)	2.500.000
342	Palma Campania (sede distaccata della pretura di Nola)	400.000
343	Piedimonte Matese (pretura)	5.000.000
344	Pietramelara (sede distaccata della pretura di Teano)	450.000
345	Pomigliano d'Arco (pretura)	9.500.000
346	Pompei (pretura)	10.500.000
347	Portici (pretura)	13.000.000
348	Pozzuoli (pretura)	15.000.000
349	San Bartolomeo in Galdo (pretura)	7.500.000
350	San Giorgio del Sannio (pretura)	2.500.000
351	Sant'Agata dei Goti (pretura)	6.900.000
352	Sant'Anastasia (pretura)	9.500.000
353	Santa Maria Capua Vetere (tribunale, procura, pretura)	61.000.000
354	Sessa Aurunca (pretura)	10.000.000
355	Sorrento (pretura)	5.000.000
356	Teano (pretura)	5.500.000
357	Torre Annunziata (pretura)	10.500.000
358	Trentola Ducenta (pretura)	9.000.000
359	Vitulano (pretura)	2.500.000
	CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - SEZIONE DI CAMPOBASSO	
360	Boiano (pretura)	6.000.000
361	Bonefro (pretura)	1.800.000
362	Cantalupo nel Sannio (pretura)	1.800.000
363	Capracotta (pretura)	1.500.000
364	Carovilli (pretura)	1.000.000
365	Casacalenda (pretura)	1.500.000
366	Castel San Vincenzo (pretura)	2.500.000
367	Castropignano (pretura)	1.800.000
368	Frosolone (pretura)	2.500.000
369	Isernia (tribunale, procura, pretura)	29.000.000
370	Larino (tribunale, procura, pretura)	25.000.000
371	Montagano (pretura)	3.000.000
372	Palata (pretura)	5.000.000
373	Riccia (pretura)	2.000.000
	CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - SEZIONE DI SALERNO	
374	Buccino (pretura)	2.000.000
375	Giffoni Valle Piana (sede distaccata della pretura di S. Cipriano Picentino)	300.000
376	Gioi (sede distaccata della pretura di Vallo della Lucania)	700.000
377	Polla (pretura)	3.800.000
378	Rocca d'Aspide (pretura)	7.500.000
379	San Cipriano Picentino (pretura)	1.800.000
380	Torre Orsaia (sede distaccata della pretura di Vallo della Lucania)	700.000
381	Vallo della Lucania (tribunale, procura, pretura)	34.000.000
	CORTE DI APPELLO DI PALERMO	
382	Agrigento (tribunale, procura, pretura)	66.600.000
383	Bagheria (pretura)	15.000.000
384	Bisacquino (pretura)	8.000.000

Numero d'ordine	Comuni	Contributo dello Stato
385	Bivona (pretura)	6.500.000
386	Burgio (sede distaccata della pretura di Ribera)	330.000
387	Canicattì (pretura)	4.000.000
388	Castellammare del Golfo (pretura)	8.000.000
389	Castelvetrano (pretura)	7.000.000
390	Corleone (pretura)	10.000.000
391	Erice (pretura)	5.000.000
392	Favara (pretura)	6.000.000
393	Gangi (pretura)	6.000.000
394	Lercara Friddi (pretura)	1.800.000
395	Licata (pretura)	10.000.000
396	Marsala (tribunale, procura, pretura)	90.000.000
397	Mazara del Vallo (pretura)	13.500.000
398	Mezzoiuso (pretura)	5.500.000
399	Montemaggiore Belsito (pretura)	5.000.000
400	Palermo (corte d'appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	832.000.000
401	Pantelleria (pretura)	3.000.000
402	Prizzi (pretura)	4.500.000
403	Raffadali (sede distaccata della pretura di Agrigento)	250.000
404	Ribera (pretura)	8.500.000
405	Santa Margherita di Belice (pretura)	5.500.000
406	Sciacca (tribunale, procura, pretura)	18.000.000

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Numero d'ordine	Comuni	Contributo dello Stato
407	Amelia (pretura)	5.000.000
408	Assisi (pretura)	12.000.000
409	Città della Pieve (pretura)	1.000.000
410	Città di Castello (pretura)	9.500.000
411	Foligno (pretura)	9.000.000
412	Gubbio (pretura)	4.500.000
413	Montefalco (pretura)	2.900.000
414	Narni (pretura)	6.000.000
415	Orvieto (tribunale, procura, pretura)	20.000.000
416	Terni (tribunale, procura, pretura)	69.000.000
417	Todi (pretura)	7.500.000
418	Umbertide (sede distaccata della pretura di Città di Castello)	800.000

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Numero d'ordine	Comuni	Contributo dello Stato
419	Avigliano (pretura)	6.500.000
420	Balvano (sede distaccata della pretura di Potenza)	250.000
421	Calvello (pretura)	1.500.000
422	Chiaramonte (pretura)	6.000.000
423	Ferrandina (sede distaccata della pretura di Matera)	1.300.000
424	Genzano di Lucania (pretura)	2.500.000
425	Grottole (sede distaccata della pretura di Matera)	250.000
426	Irsina (pretura)	4.000.000
427	Lagonegro (tribunale, procura, pretura)	22.000.000
428	Latronico (sede distaccata della pretura di Lagonegro)	750.000
429	Lauria (pretura)	5.000.000
430	Lavello (sede distaccata della pretura di Venosa)	900.000
431	Maratea (sede distaccata della pretura di Lauria)	350.000
432	Marsico Nuovo (pretura)	2.000.000
433	Matera (tribunale, procura, pretura)	50.000.000
434	Montescaglioso (sede distaccata della pretura di Matera)	300.000
435	Muro Lucano (pretura)	2.200.000
436	Palazzo San Gervasio (pretura)	4.000.000
437	Potenza (corte d'appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	100.000.000
438	Rotondella (pretura)	9.000.000
439	Sant'Arcangelo (pretura)	7.000.000
440	Sapri (pretura)	9.000.000
441	Stigliano (pretura)	4.000.000
442	Viggiano (pretura)	2.000.000

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Numero d'ordine	Comuni	Contributo dello Stato
443	Albano Laziale (pretura)	14.500.000
444	Alvito (sede distaccata della pretura di Sora)	260.000
445	Anagni (pretura)	3.200.000
446	Arce (pretura)	2.500.000
447	Arpino (sede distaccata della pretura di Sora)	300.000
448	Arsoli (pretura)	3.000.000
449	Atina (pretura)	2.800.000
450	Castelnuovo di Porto (pretura)	4.000.000
451	Ceccano (pretura)	2.500.000
452	Ceprano (sede distaccata della pretura di Ceccano)	500.000
453	Cittaducale (pretura)	3.000.000
454	Civitacastellana (pretura)	4.000.000
455	Civitavecchia (tribunale, procura, pretura)	80.000.000
456	Cori (sede distaccata della pretura di Latina)	700.000
457	Frascati (pretura)	11.000.000
458	Gaeta (pretura)	5.000.000
459	Genzano di Roma (pretura)	8.500.000
460	Mignano Montelungo (sede distaccata della pretura di Cassino)	300.000
461	Minturno (pretura)	4.500.000
462	Montefiascone (pretura)	8.000.000
463	Palestrina (pretura)	5.000.000
464	Paliano (pretura)	3.500.000
465	Poggio Mirteto (pretura)	4.500.000
466	Pontecorvo (pretura)	2.500.000
467	Priverno (pretura)	3.500.000
468	Ronciglione (pretura)	5.000.000
469	Segni (pretura)	4.000.000
470	Sezze (pretura)	5.000.000
471	Soriano nel Cimino (sede distaccata della pretura di Viterbo)	1.400.000
472	Tarquinia (sede distaccata della pretura di Civitavecchia)	2.800.000
473	Tivoli (pretura)	12.000.000
474	Valentano (pretura)	5.500.000
475	Velletri (tribunale, procura, pretura)	41.000.000

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Numero d'ordine	Comuni	Contributo dello Stato
476	Acqui Terme (tribunale, procura, pretura)	20.500.000
477	Alessandria (tribunale, procura, pretura)	58.300.000
478	Aosta (tribunale, procura, pretura)	39.500.000
479	Arona (pretura)	6.000.000
480	Asti (tribunale, procura, pretura)	55.000.000
481	Avigliana (pretura)	4.000.000
482	Biella (tribunale, procura, pretura)	45.500.000
483	Bra (pretura)	15.000.000
484	Bubbio (sede distaccata della pretura di Acqui Terme)	300.000
485	Canale (pretura)	4.000.000
486	Canelli (pretura)	5.500.000
487	Caraglio (sede distaccata della pretura di Dronero)	800.000
488	Carmagnola (sede distaccata della pretura di Moncalieri)	2.800.000
489	Carrù (pretura)	2.300.000
490	Casale Monferrato (tribunale, procura, pretura)	50.000.000
491	Castellamonte (sede distaccata della pretura di Cuorgnè)	500.000
492	Ceva (pretura)	3.200.000
493	Chieri (pretura)	5.500.000
494	Ciriè (pretura)	6.200.000
495	Cuorgnè (pretura)	5.000.000
496	Demonte (pretura)	1.500.000
497	Dogliani (pretura)	1.500.000
498	Domodossola (pretura)	10.000.000
499	Giaveno (sede distaccata della pretura di Avigliana)	1.500.000
500	Ivrea (tribunale, procura, pretura)	32.000.000
501	Lanzo Torinese (pretura)	9.000.000
502	Moncalieri (pretura)	20.000.000
503	Moncalvo (pretura)	3.000.000

Numero d'ordine	Comuni	Contributo dello Stato
504	Mondovì (tribunale, procura, pretura)	16.000.000
505	Nizza Monferrato (pretura)	10.000.000
506	Novara (tribunale, procura, pretura)	90.000.000
507	Novi Ligure (pretura)	13.000.000
508	Omegna (pretura)	8.500.000
509	Ovada (pretura)	7.500.000
510	Pinerolo (tribunale, procura, pretura)	30.000.000
511	Racconigi (pretura)	2.500.000
512	Saluzzo (tribunale, procura, pretura)	35.000.000
513	Santhià (pretura)	8.000.000
514	Savigliano (pretura)	5.500.000
515	Serravalle Scrivia (pretura)	6.000.000
516	Strambino Romano (pretura)	6.000.000
517	Torino (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	1.000.000.000
518	Tortona (tribunale, procura, pretura)	31.000.000
519	Verbania (tribunale, procura, pretura)	47.000.000
520	Vercelli (tribunale, procura, pretura)	44.000.000
	CORTE DI APPELLO DI TRENTO	
521	Bressanone (pretura)	9.000.000
522	Caldaro (pretura)	8.000.000
523	Cavalese (pretura)	5.500.000
524	Chiusa (pretura)	6.000.000
525	Cles (pretura)	3.500.000
526	Egna (pretura)	8.000.000
527	Fiera di Primiero (pretura)	4.500.000
528	Fondo (pretura)	3.500.000
529	Malè (pretura)	2.500.000
530	Merano (pretura)	14.500.000
531	Monguelfo (pretura)	4.000.000
532	Pergine Valsugana (pretura)	4.000.000
533	Predazzo (sede distaccata della pretura di Cavalese)	300.000
534	Rovereto (tribunale, procura, pretura)	28.000.000
535	Silandro (pretura)	7.500.000
536	Trento (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	92.000.000
537	Val di Vizze (sede distaccata della pretura di Vipiteno)	400.000
	CORTE DI APPELLO DI TRIESTE	
538	Cervignano del Friuli (pretura)	2.300.000
539	Cividale del Friuli (pretura)	4.000.000
540	Codroipo (pretura)	4.000.000
541	Cormons (pretura)	5.500.000
542	Gradisca di Isonzo (pretura)	5.000.000
543	Latisana (pretura)	5.500.000
544	Maniago (pretura)	4.500.000
545	Monfalcone (pretura)	13.000.000
546	Palmanova (pretura)	4.500.000
547	Pordenone (tribunale, procura, pretura)	80.000.000
548	San Daniele del Friuli (pretura)	5.000.000
549	San Vito al Tagliamento (pretura)	5.800.000
550	Tarcento (pretura)	3.000.000
551	Tolmezzo (tribunale, procura, pretura)	16.000.000
552	Udine (tribunale, procura, pretura)	60.000.000
	CORTE DI APPELLO DI VENEZIA	
553	Adria (pretura)	6.600.000
554	Agordo (pretura)	5.100.000
555	Arzignano (pretura)	9.000.000
556	Badia Polesine (sede distaccata della pretura di Lendinara)	400.000
557	Bardolino (sede distaccata della pretura di Caprino Veronese)	300.000
558	Bassano del Grappa (tribunale, procura, pretura)	55.000.000
559	Camposampiero (pretura)	3.500.000
560	Caprino Veronese (pretura)	3.500.000
561	Castelfranco Veneto (pretura)	10.500.000
562	Cavarzere (pretura)	13.000.000
563	Cittadella (pretura)	14.500.000
564	Conselve (sede distaccata della pretura di Padova)	2.500.000
565	Cortina d'Ampezzo (pretura)	7.000.000
566	Dolo (pretura)	14.000.000
567	Este (pretura)	10.000.000
568	Ficarolo (pretura)	5.000.000
569	Fonsaso (sede distaccata della pretura di Feltre)	300.000
570	Legnago (pretura)	7.500.000
571	Lendinara (pretura)	6.000.000
572	Lonigo (pretura)	6.000.000
573	Mirano (sede distaccata della pretura di Mestre)	800.000
574	Monselice (pretura)	9.000.000
575	Montagnano (pretura)	2.900.000
576	Montebelluna (pretura)	12.500.000
577	Oderzo (pretura)	9.000.000
578	Padova (tribunale, procura, pretura)	150.000.000
579	Pieve di Cadore (pretura)	3.700.000
580	Piove di Sacco (pretura)	10.500.000
581	Rovigo (tribunale, procura, pretura)	75.000.000
582	San Donà di Piave (pretura)	22.000.000
583	Santo Stefano di Cadore (sede distaccata della pretura di Pieve di Cadore)	500.000
584	Schio (pretura)	6.000.000
585	Soave (pretura)	9.000.000
586	Thiene (pretura)	11.000.000
587	Tregnago (sede distaccata della pretura di Soave)	500.000
588	Treviso (tribunale, procura, pretura)	68.500.000
589	Verona (tribunale, procura, pretura)	200.000.000
590	Vicenza (tribunale, procura, pretura)	105.000.000
591	Vittorio Veneto (pretura)	8.000.000

(3045)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Proroga a cinquantaquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona), con effetto dal 18 marzo 1974;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1975, 17 maggio 1975, 19 maggio 1975, 14 gennaio 1976, 8 giugno 1976, 23 giugno 1977, 2 gennaio 1978, 5 settembre 1978 e 7 agosto 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona), è prolungata a cinquantaquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(3081)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Ripartizione tra le regioni e le provincie autonome, per l'anno finanziario 1979, delle disponibilità di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 12 e 15 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975;

Visto in particolare l'art. 17 della citata legge n. 352/76, che demanda al CIPE il compito di stabilire, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70, la ripartizione tra le regioni dei fondi di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 12 e 15 della legge stessa;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 10 febbraio 1979, relativa alla ripartizione tra le regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano dei fondi predetti per il 1979;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 in base ai quali i fondi relativi alle spese d'investimento ex legge n. 352/76 sono trasferiti al fondo ex art. 9 della legge n. 281/70;

Visto l'art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, che istituisce, nell'ambito del CIPE, il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA) e che demanda a tale organo le funzioni esercitate dal CIPE in tale materia;

Visto il parere favorevole espresso sulla sopra indicata proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella riunione del 12 dicembre 1979 dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70;

Vista la delibera CIPAA del 13 dicembre 1979;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità di L. 4.500.000.000, per l'anno 1979, di cui all'art. 4 e all'art. 15, lettera *a*), ex cap. 8259 MAF, della legge n. 352/76 è assegnata alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e provincie autonome	(Migliaia di lire)
Bolzano	72.450
Trento	64.125
Piemonte	304.240
Valle d'Aosta	74.854
Lombardia	223.398
Veneto	181.812
Friuli-Venezia Giulia	96.978
Liguria	85.833
Emilia-Romagna	241.529
Umbria	103.964
Marche	116.830
Toscana	202.123
Lazio	185.764
Abruzzo	250.830
Molise	116.640
Campania	256.230
Puglia	184.950
Basilicata	258.660
Calabria	283.500
Sicilia	320.220
Sardegna	875.070
Totale	4.500.000

Art. 2.

Le disponibilità di lire 50 miliardi per il 1979 di cui agli articoli 5 e 6 e all'art. 15, lettera *b*), ex cap. 8260 MAF, della legge n. 352/76 è assegnata alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e provincie autonome	(Migliaia di lire)
Bolzano	805.000
Trento	712.500
Piemonte	3.380.449
Valle d'Aosta	831.713
Lombardia	2.482.200
Veneto	2.020.137
Friuli-Venezia Giulia	1.077.530
Liguria	953.697
Emilia-Romagna	2.683.659
Umbria	1.155.156
Marche	1.298.110
Toscana	2.245.810
Lazio	2.064.039
Abruzzo	2.787.000
Molise	1.296.000
Campania	2.847.000
Puglia	2.055.000
Basilicata	2.874.000
Calabria	3.150.000
Sicilia	3.558.000
Sardegna	9.723.000
Totale	50.000.000

Art. 3.

La disponibilità del limite di impegno per il 1979 di L. 2.500.000.000, esercizio 1979, di cui agli articoli 10, lettera *a*), e 15, lettera *c*), ex cap. 7517 MAF, della legge n. 352/76 è assegnata alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e provincie autonome	(Migliaia di lire)
Bolzano	40.250
Trento	35.625
Piemonte	172.164
Valle d'Aosta	39.830
Lombardia	127.160
Veneto	100.452
Friuli-Venezia Giulia	43.619
Liguria	53.599
Emilia-Romagna	126.051
Umbria	56.649
Marche	61.718
Toscana	120.030
Lazio	101.603
Abruzzo	121.350
Molise	63.900
Campania	141.600
Puglia	130.500
Basilicata	139.500
Calabria	170.100
Sicilia	196.800
Sardegna	457.500
Totale	2.500.000

Art. 4.

La disponibilità di L. 1.500.000.000 per il 1979 di cui all'art. 10, terzo comma, e all'art. 15, lettera *d*), ex cap. 7518 MAF, della legge n. 352/76 è assegnato alle regioni e alle provincie autonome come segue:

Regioni e provincie autonome	(Migliaia di lire)
Bolzano	24.150
Trento	21.375
Piemonte	103.853
Valle d'Aosta	25.561
Lombardia	74.300
Veneto	60.715
Friuli-Venezia Giulia	32.548
Liguria	26.116
Emilia-Romagna	86.609
Umbria	34.765
Marche	38.777
Toscana	60.957
Lazio	58.064
Abruzzo	82.620
Molise	37.710
Campania	82.530
Puglia	56.700
Basilicata	86.400
Calabria	82.710
Sicilia	100.620
Sardegna	322.920
Totale	1.500.000

Art. 5.

La disponibilità di L. 24.900.000.000 per il 1979 di cui all'art. 12 e all'art. 15, lettera *e*), ex cap. 8263 MAF, della legge n. 352/76 è ripartita tra le regioni e le provincie autonome come segue:

Regioni e provincie autonome	(Migliaia di lire)
Bolzano	400.890
Trento	354.825
Piemonte	1.683.464
Valle d'Aosta	414.193
Lombardia	1.236.135
Veneto	1.006.028
Friuli-Venezia Giulia	536.610
Liguria	474.941
Emilia-Romagna	1.336.462
Umbria	575.268
Marche	646.458
Toscana	1.118.414
Lazio	1.027.892
Abruzzo	1.387.926
Molise	645.408
Campania	1.417.806
Puglia	1.023.390
Basilicata	1.431.252
Calabria	1.568.700
Sicilia	1.771.884
Sardegna	4.842.054
Totale	24.900.000

Art. 6.

La disponibilità complessiva di L. 3.500.000.000 per il 1979 di cui all'art. 10, lettera *a*), e all'art. 15, lettera *c*), ex cap. 7517 MAF, della legge n. 352/76 derivante dai limiti d'impegno delle annualità 1976, 1977 e 1978 è assegnata alle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e provincie autonome	(Migliaia di lire)
Bolzano	56.350
Trento	49.875
Piemonte	241.030
Valle d'Aosta	55.762
Lombardia	178.024
Veneto	140.633
Friuli-Venezia Giulia	61.066
Liguria	75.039
Emilia-Romagna	176.471
Umbria	79.308
Marche	86.405
Toscana	168.043
Lazio	142.244
Abruzzo	169.890
Molise	89.460
Campania	198.240
Puglia	182.700
Basilicata	195.300
Calabria	238.140
Sicilia	275.520
Sardegna	640.500
Totale	3.500.000

Art. 7.

La spesa complessiva di lire 86,900 miliardi, di cui ai precedenti articoli del presente decreto grava, per l'esercizio 1979, sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1980
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 96

(2566)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1980.

Trasformazione della società « Fidit Milano S.r.l. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, modificazione della denominazione sociale, limitazione dell'autorizzazione all'esercizio della sola attività di revisione e trasferimento della sede sociale da Milano a Busto Arsizio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1971, con il quale la società « Fidit Milano S.r.l. - Società lombarda fiduciaria e di revisione », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 22 ottobre 1979, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria, da società per azioni a società in accomandita semplice, con conseguente assunzione della ragione sociale « Fides certificazione di Jorio & C. - Società in accomandita semplice di organizzazione, revisione e certificazione di aziende », ha trasferito la sede da Milano a Busto Arsizio ed ha limitato l'attività esercitata alla sola revisione;

Vista la comunicazione istanza del 7 novembre 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta, conseguentemente, l'opportunità di procedere alla variazione del precedente decreto 26 febbraio 1971;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 26 febbraio 1971 di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione rilasciato alla società « Fidit Milano S.r.l. - Società lombarda fiduciaria e di revisione », con sede in Milano, è modificato nella parte relativa alla sede trasferita da Milano a Busto Arsizio, nella parte relativa all'attività limitata alla sola revisione e nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Fides certificazioni di Jorio & C. - Società in accomandita semplice di organizzazione, revisione e certificazione di aziende ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 26 febbraio 1971, si intende, pertanto, riferita alla sola attività di revisione, alla sede di Busto Arsizio ed a quest ultima denominazione adottata dalla società nella sua nuova forma societaria, salvo la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2592)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Modificazione alla denominazione sociale della società « Fiduciaria per investimenti mobiliari e immobiliari FID.I.M.I. », in Roma, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, e limitazione dell'autorizzazione all'esercizio della sola attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1971, con il quale la società « Fiduciaria per investimenti mobiliari e immobiliari - FID.I.M.I. - S.p.a. », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione del 27 aprile 1979, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Fidimi S.p.a. »;

Vista la deliberazione del 28 novembre 1979, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato l'oggetto sociale limitando l'attività alla sola revisione;

Viste le successive comunicazioni-istanze del 19 settembre 1979 e del 24 gennaio 1980;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta, conseguentemente, l'opportunità di procedere alla variazione del precedente decreto 8 settembre 1971;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 8 settembre 1971 di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla

società « Fiduciaria per investimenti mobiliari e immobiliari - FID.I.M.I. S.p.a. », con sede in Roma, è modificata nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Fidimi S.p.a. » e in quella concernente l'oggetto sociale limitato alla sola revisione.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il citato decreto 8 settembre 1971 si intende, pertanto, riferita a questa ultima denominazione e limitata alla attività della sola revisione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2591)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di un quarto della disponibilità recata, per l'anno finanziario 1980, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo comma, della legge n. 833/1978, il quale stabilisce che il Fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato e che gli importi relativi vengono stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto in particolare l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che stabilisce che ai fini della ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'art. 43 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Considerato che all'inizio di ciascun trimestre, ai sensi del terzo comma del predetto art. 51 della legge numero 833/78; il Ministro del tesoro e il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/1979, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980;

Ritenuto che tali stanziamenti vengono ripartiti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di « standards » distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale, ai sensi del secondo comma dell'art. 51 della legge n. 833/1978;

Vista la delibera CIPE del 17 gennaio 1980, con la quale, per le esigenze relative al primo trimestre 1980, viene stabilito di assegnare alle regioni interessate e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, un quarto degli importi per ciascuna di esse indicati alle colonne 1 e 2 della tabella n. 3, allegata alla predetta delibera CIPE, per le destinazioni ivi precisate;

Visto l'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante disposizioni per esercitare, in via provvisoria, il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980;

Considerata l'urgenza di provvedere alle assegnazioni relative al primo trimestre del 1980 ex art. 6 del decreto-legge n. 663/1979;

Decreta:

Art. 1.

Le quote di finanziamento, per le spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, per l'esercizio 1980, finalizzate alla costruzione di posti letto ospedalieri sono attribuite alle regioni interessate, per un quarto degli mporti globali spettanti, come segue:

Regioni	Somme (in milioni di lire)
Campania	10.140,000
Molise	1.386,666
Basilicata	1.993,333
Calabria	5.186,666
Totale	18.706,665

Art. 2.

Le quote di finanziamento, per le spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, finalizzate alla manutenzione straordinaria e all'adeguamento tecnologico, per l'esercizio 1980, sono attribuite alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, per un quarto degli importi globali spettanti, come segue:

Regioni e provincie autonome	Somme (in milioni di lire)
Piemonte	1.933,333
Valle d'Aosta	40,000
Liguria	800,000
Lombardia	3.800,000
Trento	180,000
Bolzano	180,000
Veneto	1.840,000
Friuli-Venezia Giulia	526,666
Emilia-Romagna	1.680,000
Marche	600,000
Toscana	1.526,666
Umbria	340,000

Regioni e provincie autonome	Somme (in milioni di lire)
—	—
Lazio	1.920,000
Campania	1.600,000
Abruzzo	520,000
Molise	100,000
Puglia	1.640,000
Basilicata	180,000
Calabria	560,000
Sicilia	1.720,000
Sardegna	526,666
Totale	22.213,331

Art. 3.

La spesa complessiva di L. 40.919.996.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1980
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 100

(2536)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Presotto Rino, in Maron di Brughera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Presotto Rino, con sede in Maron di Brughera (Pordenone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Presotto Rino, con sede in Maron di Brughera (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1979 al 1° dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3082)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredarte Marino Cao, in Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Arredarte Marino Cao di Cagliari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredarte di Marino Cao di Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 maggio 1979 al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3080)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti, stabilimento di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti, stabilimento di Avellino;

Visti i decreti ministeriali 21 maggio 1979 e 18 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 gennaio 1979 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti, stabilimento di Avellino, è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3088)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1980.

Autorizzazione alla S.p.a. Assicar, in Roma, ad estendere l'esercizio dell'assicurazione contro i danni ai rami: malattia, altri danni ai beni (limitatamente ai rischi bestiame, guasti macchine e rischi di montaggio), credito, cauzione, tutela giudiziaria e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14, riguardante la estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Visti i decreti ministeriali con i quali la S.p.a. Assicarlotta, con sede in Roma, fu autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti e relativa riassicurazione;

Vista la lettera in data 6 febbraio 1980 prot. n. 172/80 con la quale la S.p.a. Assicarlotta ha comunicato di aver modificato la propria denominazione sociale in « Assicar »;

Vista la domanda della suddetta società diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami: malattia, altri danni ai beni (limitatamente ai rischi guasti macchine, rischi di montaggio e bestiame), credito, cauzione, tutela giudiziaria e relativa riassicurazione;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private, nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La S.p.a. Assicar, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: malattia, altri danni ai beni (limitatamente ai rischi guasti macchine, rischi di montaggio, bestiame), credito, cauzione, tutela giudiziaria e relativa riassicurazione.

Roma, addì 3 marzo 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3106)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in San Filippo sul Cesano - Mondavio.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Confezioni del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in San Filippo sul Cesano - Mondavio (Pesaro);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in San Filippo sul Cesano - Mondavio (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1980 al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3084)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat, in Torino, sede di Torino, stabilimenti di Torino, Settimo Torinese, Anagni ed Ascoli Piceno nonchè filiali periferiche.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceat, con sede in Torino, sede di Torino, stabilimenti di Torino, Settimo Torinese (Torino), Anagni ed Ascoli Piceno nonché filiali periferiche;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 luglio 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat, con sede in Torino, sede di Torino, stabilimenti di Torino, Settimo Torinese (Torino), Anagni ed Ascoli Piceno nonché filiali periferiche, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3085)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 22 giugno 1979, 29 settembre 1979 e 29 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 febbraio 1979 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla (Napoli), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3083)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra, per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° aprile 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1979, 27 luglio 1979, 24 ottobre 1979 e 2 gennaio 1980 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prorogare di altri tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 26 giugno 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2979)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridionale trasporti, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meridionale trasporti di Potenza;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridionale trasporti di Potenza, è prolungata al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3087)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma con sede in Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1979, 7 agosto 1979, 8 agosto 1979, 9 agosto 1979 e 10 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3092)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imac S.a.s. - Industria meccanica apparecchiature cinematografiche, con sede in Milano e stabilimento in Borgo S. Giovanni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Imac S.a.s. - Industria meccanica apparecchiature cinematografiche, con sede in Milano e stabilimento in Borgo S. Giovanni (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imac S.a.s. - Industria meccanica apparecchiature cinematografiche, con sede in Milano e stabilimento in Borgo S. Giovanni (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 ottobre 1979 al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3086)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico, in Monfalcone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 24 febbraio 1979, 27 marzo 1979, 3 maggio 1979, 10 settembre 1979 e 16 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 luglio 1978 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3095)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Lux, in Anagni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1979 al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3094)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Aggiunta di un rivelatore ai vini da tavola destinati alla distillazione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vinicolo, ed in particolare l'art. 15;

Visto il regolamento (CEE) n. 564/80 del Consiglio, che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione dei vini da tavola il cui contratto di distillazione deve essere approvato prima del 15 aprile 1980, ed in particolare l'art. 13;

Ritenuta la necessità di prevedere l'aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alla distillazione straordinaria di cui al citato art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79, al fine di garantire l'avvio degli stessi alla predetta distillazione;

Decreta:

Art. 1.

I vini destinati alla distillazione di cui al regolamento (CEE) n. 564/80 citato nelle premesse devono essere addizionati con dieci grammi di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto prima di essere estratti dalle cantine o dai depositi in cui sono detenuti.

Art. 2.

Il cloruro di litio, da addizionare ai vini di cui al precedente articolo, prima di essere aggiunto ed accuratamente mescolato alla massa, deve essere sciolto in una parte del prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: MARCORA

(3170)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 564/80 del Consiglio, del 3 marzo 1980, che stabilisce le norme generali per operazioni di distillazione dei vini da tavola il cui contratto di consegna deve essere approvato prima del 15 aprile 1980.

Regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni alla esportazione per i prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 566/80 della commissione, del 6 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 567/80 della commissione, del 6 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 568/80 della commissione, del 6 marzo 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 569/80 della commissione, del 6 marzo 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 570/80 della commissione, del 6 marzo 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2700/79 che fissa il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese importato nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 571/80 della commissione, del 6 marzo 1980, che precisa il regolamento (CEE) n. 2908/79 nel settore delle misure di salvaguardia all'importazione di conserve di funghi.

Regolamento (CEE) n. 572/80 della commissione, del 6 marzo 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 573/80 della commissione, del 6 marzo 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 574/80 della commissione, del 6 marzo 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 575/80 della commissione, del 6 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 576/80 della commissione, del 6 marzo 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1162/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » numero L 147 del 15 giugno 1979).

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2797/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Finlandia (1980) (Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 330 del 27 dicembre 1979).

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2799/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svezia (1980) (Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 330 del 27 dicembre 1979).

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2999/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, recante modifica dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti agricoli, del regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune e del regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 341 del 31 dicembre 1979).

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2212/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1598/77 che stabilisce le modalità della cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 256 dell'11 ottobre 1979).

Pubblicati nel n. L 62 *del* 7 *marzo* 1980.

(56/C)

Regolamento (CEE) n. 577/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 578/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 64 *dell'*8 *marzo* 1980.

(57/C)

Regolamento (CEE) n. 579/80 del Consiglio, del 3 marzo 1980, recante applicazione degli articoli XVIII e XXIII della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, per quanto concerne il programma internazionale di ispezione reciproca.

Regolamento (CEE) n. 580/80 della commissione, del 7 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 581/80 della commissione, del 7 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 582/80 della commissione, del 7 marzo 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 583/80 della commissione, del 7 marzo 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 584/80 della commissione, del 7 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 63 *dell'*8 *marzo* 1980.

(58/C)

Regolamento (CEE) n. 585/80 della commissione, del 10 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 586/80 della commissione, del 10 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Raccomandazione n. 587/80/CECA della commissione, del 7 marzo 1980, relativa alla sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, originari dei Paesi terzi.

Decisione n. 588/80/CECA della commissione, del 7 marzo 1980, relativa alla sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato CECA, originari di determinati Paesi terzi.

Informazione relativa all'accessione di « Saint Vincent et les Grenadines » alla convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 485/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/78 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei Paesi e territori d'oltremare (Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 56 del 29 febbraio 1980).

Pubblicati nel n. L 65 *dell'*11 *marzo* 1980.

(59/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 31 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	898,30	898,30	898,40	898,30	—	890 —	898,20	898,30	898,30	898,30
Dollaro canadese	755,25	755,25	755 —	755,25	—	740 —	754,90	755,25	755,25	755,25
Marco germanico	462,30	462,30	462 —	462,30	—	465 —	462,35	462,30	462,30	462,30
Fiorino olandese	422,59	422,59	422,90	422,59	—	420 —	422,65	422,59	422,59	422,60
Franco belga	28,83	28,83	28,86	28,83	—	28 —	28,834	28,83	28,83	28,85
Franco francese	200,59	200,59	200,50	200,59	—	201 —	200,62	200,59	200,59	200,60
Lira sterlina	1950,10	1950,10	1948 —	1950,10	—	1940 —	1950,30	1950,10	1950,10	1950,10
Lira irlandese	1743 —	1743 —	1747 —	1743 —	—	—	1743,50	1743 —	1743 —	—
Corona danese	149,13	149,13	149 —	149,13	—	149 —	149,08	149,13	149,13	149,10
Corona norvegese	173,30	173,30	173,50	173,30	—	173,05	173,24	173,30	173,30	173,30
Corona svedese	200,77	200,77	200,90	200,77	—	200,75	200,86	200,77	200,77	200,75
Franco svizzero	486,91	486,91	487,40	486,91	—	502 —	486,90	486,91	486,91	486,90
Scellino austriaco	64,451	64,451	64,65	64,451	—	65 —	64,523	64,451	64,451	64,45
Escudo portoghese	17,55	17,55	17,60	17,55	—	18 —	17,60	17,55	17,55	17,55
Peseta spagnola	12,412	12,412	12,43	12,412	—	12 —	12,423	12,412	12,412	12,41
Yen giapponese	3,592	3,592	3,50	3,592	—	3,30	3,593	3,592	3,592	3,59

Media dei titoli del 31 marzo 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	64,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,375
» 5,50 % » » 1968-83	85 —
» 5,50 % » » 1969-84	82,600
» 6 % » » 1970-85	79,425
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,150
» 10 % » » 1977-92	86,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,450
» » » » 1- 8-1978/80	99,450
» » » » 1-10-1978/80	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,200
» » » » 1- 7-1979/81	98,300
» » » » 1-10-1979/81	98,250
» » » » 1- 5-1979/82	97,150
» » » » 1- 7-1979/82	97,100
» » » » 1-10-1979/82	97,150
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,925
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,725
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	86 —
» » » 12 % 1- 4-1982	95,500
» » » 12 % 1-10-1983	93,900
» » » 12 % 1- 1-1984	94,075
» » » 12 % 1- 4-1984	93,700
» » » 12 % 1-10-1984	92,700
» » » 12 % 1-10-1987	92,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	898,25
Dollaro canadese	755,075
Marco germanico	462,325
Fiorino olandese	422,62
Franco belga	28,832
Franco francese	200,605
Lira sterlina	1950,20
Lira irlandese	1743,25
Corona danese	149,105
Corona norvegese	173,27
Corona svedese	200,815
Franco svizzero	486,905
Scellino austriaco	64,487
Escudo portoghese	17,575
Peseta spagnola	12,417
Yen giapponese	3,592

MINISTERO DEL TESORO

Decima ed ultima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e al decreto ministeriale 29 dicembre 1969.

Si rende noto che il giorno 23 aprile 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione ed imbussolamento delle due serie degli speciali certificati di credito 5,50% - 1970/1980, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 1969.

Il successivo giorno 24, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla decima ed ultima estrazione di due serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3173)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Il decreto ministeriale 15 dicembre 1979, concernente il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato a favore delle associazioni dei produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1980, è rettificato nel senso che dove è scritto: « Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - *A.P.O.S.*, con sede in Salerno, iscritta al n. 78 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 26 aprile 1979 », leggasi: « Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - *A.P.O.C.*, con sede in Salerno, iscritta al n. 78 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 26 aprile 1979 ».

(2996)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Osio Sotto, Fiesco e Golferenzo

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 5 febbraio 1980, n. 29243: comune di Osio Sotto (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 24 maggio 1979, n. 30 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 13 febbraio 1980, n. 29429: comune di Fiesco (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 febbraio 1978, n. 22 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 26 febbraio 1980, n. 29627: comune di Golferenzo (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 13 settembre 1977, n. 5).

(3188)

Variante al piano regolatore generale del comune di Seregno

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 13 febbraio 1980, n. 29444: comune di Seregno (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 27 agosto 1978, n. 255 e successive, relativa alle N.T.A.) (art. 24-*bis*).

(3189)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di programmatore presso il centro elaborazione dati.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di programmatore con contratto a tempo indeterminato presso il centro elaborazione dati del Senato della Repubblica, indetto con decreto del Presidente del Senato 14 gennaio 1980, n. 5269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 29 gennaio 1980, avranno luogo in Roma i giorni 4, 5 e 6 giugno p.v. con inizio alle ore 8 presso la sala delle conferenze della stazione Termini, via Giolitti n. 34.

I candidati ai quali non sia stata comunicata da parte della commissione esaminatrice l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati, muniti del documento legale di identità indicato nella domanda.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

(3129)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso, per esami, per l'ammissione di cinquanta allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1979-80.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1979, registro n. 7 Finanze, foglio n. 126, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1979-80, un concorso per l'ammissione di cinquanta allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1979, registro n. 16 Finanze, foglio n. 345, che modifica la sede e la data dello svolgimento della prova scritta di concorso stabilite con il decreto 31 gennaio 1979, sopracitato;

Visto il decreto interministeriale 9 aprile 1979, modificato con i decreti ministeriali 28 maggio 1979, 25 agosto 1979 e 7 settembre 1979, concernente la nomina della commissione giudicatrice incaricata di procedere agli esami del concorso;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 11, lettere *a*), *b*) e *c*) del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 1979;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del ridetto decreto ministeriale 31 gennaio 1979 e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Considerato che il candidato Congedi Domenico, compreso nella suddetta graduatoria, ventiduesimo classificato, ha rinunciato al concorso medesimo;

Considerato che alla data odierna risultano numerose vacanze nell'organico dei subalterni della guardia di finanza;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 29 maggio 1967, n. 371, che dà facoltà al Ministro delle finanze di conferire, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire oltre i posti messi a concorso anche il decimo dei posti stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso suindicato:

1) Licciardello Antonio Carmelo . . . . . . punti 32,66
2) Montanari Werther . . . . » 31,00
3) Polidoro Amato . . . . » 30,00

4) Catalano Costantino . . . . punti 28,80
5) De Simone Fabrizio . . . . » 28,73
6) Todini Roberto . . . . » 27,60
7) v. brig. Deodato Nicola . . . . » 27,00
8) Santi Roberto . . . . » 26,00
9) Scarrone Roberto . . . . . . » 25,93
10) Popoli Alessandro . . . . » 25,73
11) Longagnani Carlo . . . . . » 25,66
12) Masoni Angelo (nato il 28 luglio 1958) . . . » 24,66
13) Sarno Antonio (nato il 7 gennaio 1960) . . » 24,66
14) Quarta Giuseppe (nato il 17 aprile 1959) . . » 24,33
15) Limpido Maurizio (nato l'8 agosto 1959) . . » 24,33
16) Cuneo Fabrizio (nato il 24 maggio 1961) . . » 24,33
17) Mazzucco Vincenzo . . . . » 24,20
18) Colabianchi Lorenzo (nato il 3 maggio 1960) . » 24,00
19) Amato Rosario (nato il 23 luglio 1961) . . » 24,00
20) Di Sciullo Mario Vittorio . . . . . . » 23,66
21) Palazzini Vittorio . . . . . . » 23,60
22) Ballarini Fabrizio . . . . . » 23,40
23) Costa Antonino (nato il 29 aprile 1958) . . » 23,33
24) Paglino Salvatore (nato il 29 settembre 1959) . » 23,33
25) Bertoldi Giuseppe (nato il 14 novembre 1959) . » 23,33
26) Modica Francesco Pio (nato il 13 agosto 1960) . » 23,33
27) Navarra Riccardo . . . . . . » 23,20
28) Raffo Vincenzo (in servizio nella guardia di finanza dall'8 novembre 1976) . . . » 23,00
29) Fois Giacobbe (nato il 22 aprile 1957) . . . » 23,00
30) Poveromo Luciano (nato il 26 luglio 1958) . . » 23,00
31) Ortello Mario (nato il 19 novembre 1958) . . » 23,00
32) Visintin Roberto (nato il 29 gennaio 1960) . » 23,00
33) Lopez Carmine (nato il 25 marzo 1960) . . » 23,00
34) Risino Teodoro Giovanni (nato il 21 giugno 1960) » 23,00
35) Capasso Francesco (nato il 6 agosto 1960) . » 23,00
36) Ciaramella Pasquale (nato il 20 aprile 1961) . » 23,00
37) Floriani Mauro (nato il 22 maggio 1961) . . » 23,00
38) Albano Aniello (nato il 29 giugno 1961) . . . » 23,00
39) Zocca Lodovico (orfano di guerra) . . » 22,66
40) Grassi Giuseppe (nato il 20 novembre 1957) . » 22,66
41) Ritunno Giuseppe (nato il 7 ottobre 1958) . . » 22,66
42) Pasquino Enrico (nato il 14 aprile 1959) . . » 22,66
43) Butticè Alessandro (nato l'11 maggio 1959) . . » 22,66
44) Oliviero Mauro (nato il 10 giugno 1959) . . » 22,66
45) Palmerini Sergio (nato il 13 giugno 1959) . . » 22,66
46) Galdino Sebastiano (nato il 28 febbraio 1960) . » 22,66
47) Maggiore Antonino (nato il 30 agosto 1960) . » 22,66
48) Diodovich Vincenzo (nato il 6 ottobre 1960) . » 22,66
49) Ardizzone Gianfranco (nato il 20 luglio 1958) . » 22,33
50) Centrone Marco (nato il 4 marzo 1960) . . » 22,33
51) Cera Quirino Emilio Antonio (nato l'11 aprile 1960) . . . . » 22,33
52) Guariniello Gian Raffaele (nato il 13 aprile 1960) » 22,33
53) D'Intino Carmine (nato il 12 settembre 1960) » 22,33
54) Ferrari Enrico (nato il 13 settembre 1960) . . » 22,33
55) Delcroix Luca . . . . » 22,20
56) Giallongo Vincenzo (nato il 22 aprile 1958) . » 22,00
57) Soriano Cesare (nato il 4 agosto 1958) . . » 22,00
58) La Licata Salvatore (nato il 16 febbraio 1959) . » 22,00
59) Casola Giuseppe (nato il 23 agosto 1959) . . » 22,00
60) Luciani Luigi (nato il 16 ottobre 1959) . . » 22,00
61) Graticcia Giuseppe (nato il 23 ottobre 1959) . » 22,00
62) Morgese Gaetano (nato il 30 gennaio 1960) . » 22,00
63) Mauceri Emanuele (nato il 14 giugno 1960) . » 22,00
64) Battistella Tiziano (nato l'8 ottobre 1960) . . » 22,00

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Licciardello Antonio Carmelo;
2) Montanari Werther;
3) Polidoro Amato;
4) Catalano Costantino;
5) De Simone Fabrizio;
6) Todini Roberto;
7) v. brig. Deodato Nicola;
8) Santi Roberto;
9) Scarrone Roberto;
10) Popoli Alessandro;
11) Longagnani Carlo;
12) Masoni Angelo;
13) Sarno Antonio;
14) Quarta Giuseppe;
15) Limpido Maurizio;
16) Cuneo Fabrizio;
17) Mazzucco Vincenzo;
18) Colabianchi Lorenzo;
19) Amato Rosario
20) Di Sciullo Mario Vittorio;
21) Palazzini Vittorio;
22) Ballarini Fabrizio;
23) Costa Antonino;
24) Paglino Salvatore;
25) Bertoldi Giuseppe;
26) Modica Francesco Pio;
27) Navarra Riccardo;
28) Raffo Vincenzo;
29) Fois Giacobbe;
30) Poveromo Luciano;
31) Ortello Mario;
32) Visintin Roberto;
33) Lopez Carmine;
34) Risino Teodoro Giovanni;
35) Capasso Francesco;
36) Ciaramella Pasquale;
37) Floriani Mauro;
38) Albano Aniello;
39) Zocca Lodovico;
40) Grassi Giuseppe;
41) Ritunno Giuseppe;
42) Pasquino Enrico;
43) Butticè Alessandro;
44) Oliviero Mauro;
45) Palmerini Sergio;
46) Galdino Sebastiano;
47) Maggiore Antonino;
48) Diodovich Vincenzo;
49) Ardizzone Gianfranco;
50) Centrone Marco.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto:

1) Cera Quirino Emilio Antonio;
2) Guariniello Gian Raffaele;
3) D'Intino Carmine;
4) Ferrari Enrico;
5) Delcroix Luca;
6) Giallongo Vincenzo;
7) Soriano Cesare;
8) La Licata Salvatore;
9) Casola Giuseppe;
10) Luciani Luigi;
11) Graticcia Giuseppe;
12) Morgese Gaetano;
13) Mauceri Emanuele;
14) Battistella Tiziano.

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi alla frequenza del 1° anno del settantanovesimo corso dell'Accademia della guardia di finanza i seguenti candidati:

1) Cera Quirino Emilio Antonio;
2) Guariniello Gian Raffaele;
3) D'Intino Carmine;
4) Ferrari Enrico;
5) Delcroix Luca.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: IANNIELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1980
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 8

(3062)

MINISTERO DELLA SANITA'

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1980, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame summenzionato;

Riesaminata la documentazione richiesta al dott. Gerardo Brusco, a chiarimento di quella già allegata alla domanda di ammissione all'esame;

Verificata, pertanto, l'anzianità di servizio prescritta, come documentato dallo stesso dott. Brusco;

Decreta:

Il dott. Gerardo Brusco, nato a Vibonati il 19 dicembre 1947, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale, per l'anno 1978, di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 1980 con il punteggio di 76/100 (settantaseicentesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2959)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 10 gennaio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di anestesia e rianimazione per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento con il quale la dottoressa Giannini Sara, nata a Napoli il 12 dicembre 1946, era stata esclusa dalla graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacchè non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come assistente volontario dopo l'8 maggio 1969;

Vista la sentenza del 3 gennaio 1979, n. 462 reg. dec. n. 510/78 reg. ric. anno 1979 pronunziata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha accolto nel merito il ricorso proposto dalla dott.ssa Giannini Sara annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice di detto esame dai quali risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 94/100 (novantaquattrocentesimi);

Decreta:

La dott.ssa Giannini Sara, nata a Napoli il 12 dicembre 1946, è inserita nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1978 con il punteggio di 94/100 (novantaquattrocentesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2960)

Rettifica al decreto ministeriale concernente l'integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 luglio 1979, concernente la integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1975;

Accertato che nel citato elenco è stata riportata la disciplina oggetto d'esame «urologia» anziché «virologia»;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Nel citato decreto concernente l'integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 26 aprile 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 luglio 1979 leggasi, quale disciplina oggetto d'esame, virologia anzichè urologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2961)

Rettifica all'elenco dei sovraintendenti, dei direttori sanitari, dei direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto dell'8 luglio 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 25 settembre 1978, con il quale sono stati approvati gli elenchi nazionali dei sovraintendenti, dei direttori sanitari, dei direttori di farmacia, dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Accertato che il sanitario dott. Di Russo Benedetto di cui al n. 171 dell'elenco dei primari di anestesia e rianimazione non è nato il 25 febbraio 1927 bensì il 25 dicembre 1927;

Accertato che il dott. Gianotti Gianangelo di cui al n. 39 dell'elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale non è nato il 16 giugno 1934 bensì il 15 giugno 1934;

Accertato che il cognome del sanitario di cui al n. 5 dell'elenco dei primari di angiologia ed al n. 43 dell'elenco dei primari di geriatria non è Funelli bensì Fumelli;

Accertato che il cognome del sanitario di cui al n. 446 dell'elenco dei primari di medicina generale e di cui al n. 8 dell'elenco dei primari di reumatologia non è Lo Meo bensì Lomeo;

Accertato che il cognome del sanitario di cui al n. 370 dell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia non è Raimondo bensì Raimondi;

Accertato che il nome ed il luogo di nascita del sanitario di cui al n. 27 dell'elenco dei primari di malattie infettive non è Giancarlo nato a Nicco bensì Giovanni Paolo nato ad Annicco;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla correzione degli errori materiali di trascrizione indicati ai commi precedenti;

Decreta:

La data di nascita del dott. Di Russo Benedetto di cui al n. 171 dell'elenco dei primari di anestesia e rianimazione è rettificata in «25 dicembre 1927».

La data di nascita del dott. Gianotti Gianangelo di cui al n. 39 dell'elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale è rettificata in «15 giugno 1934».

Il cognome del sanitario di cui al n. 5 dell'elenco dei primari di angiologia ed al n. 43 dell'elenco dei primari di geriatria è rettificato in «Fumelli».

Il cognome del sanitario di cui al n. 466 dell'elenco dei primari di medicina generale ed al n. 8 dell'elenco dei primari di reumatologia è rettificato in «Lomeo».

Il cognome del sanitario di cui al n. 370 dell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia è rettificato in «Raimondi».

Il nome del sanitario di cui al n. 27 dell'elenco dei primari di malattie infettive è rettificato in Giovanni Paolo ed il luogo di nascita in Annicco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2957)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per venti premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1979, registro n. 1, foglio n. 123, con il quale è stato approvato il bando di concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su temi attinenti alla programmazione economica relativo all'anno 1979, attualmente in corso di espletamento;

Visti i decreti relativi agli analoghi concorsi banditi negli anni precedenti fin dal 1968;

Ritenuto che l'iniziativa risponde pienamente alle esigenze del Ministero in materia di programmazione economica, ed è compresa nei compiti di studio, indagini e rilevazioni, demandati al Ministero medesimo;

Ritenuto pertanto di bandire anche per il 1980, il concorso di cui trattasi;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 647, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1980;

Considerato che lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica prevede, tra l'altro, al cap. 1142, un apposito stanziamento per gli indicati «studi, indagini e rilevazioni»;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando di concorso a venti premi-acquisto di L. 1.000.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie indicate nel bando medesimo.

Art. 2.

Alla spesa di L. 20.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del cap. 1142 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1980.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 111

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI, A VENTI PREMI-ACQUISTO PER TESI DI LAUREA SU TEMI ATTINENTI ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Art. 1.

E' indetto un concorso a venti premi-acquisto, dell'importo di L. 1.000.000 ciascuno, per tesi di laurea, su temi attinenti alla programmazione economica, in una delle seguenti discipline: politica economica, economia politica, scienza delle finanze, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che avranno conseguito la laurea presso le università e gli istituti superiori universitari italiani nel corso dell'anno 1980.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica la tesi di laurea, in duplice copia, entro e non oltre il 28 febbraio 1981.

Art. 4.

La tesi dovrà essere accompagnata da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico, di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare di cedere, in caso di assegnazione del premio-acquisto, al Ministero del bilancio e della programmazione economica i diritti esclusivi di utilizzazione, anche economica, delle tesi, in ogni forma e modo, ivi compresi quelli della pubblicazione.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata nelle forme di legge. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, dei titoli e della tesi, presentati per il concorso.

Art. 5.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con la tesi, i titoli ed i documenti, entro il termine di cui al precedente art. 3. Scaduto detto termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli oltre a quelli già presentati.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine in parola si terrà conto della data di arrivo del plico al Ministero del bilancio e della programmazione economica, stabilita dal timbro che il Ministero medesimo opporrà sulla domanda. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. Al riguardo farà fede il timbro apposto dallo ufficio postale accettante.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, corredate dalla tesi e degli altri allegati, non saranno pervenute entro il termine sopra indicato.

Art. 6.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta da tre professori universitari di ruolo e da due dirigenti del ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sarà nominata con apposito decreto ministeriale.

Un funzionario del ruolo della carriera direttiva del Ministero medesimo eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

La commissione esprimerà un giudizio di merito per ogni candidato ed assegnerà a ciascuno un punteggio.

Al riguardo, ogni membro della commissione dispone di venti punti.

Saranno compresi nella graduatoria degli idonei coloro che avranno conseguito un punteggio pari a 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione per ciascun candidato.

Saranno dichiarati vincitori i candidati classificatisi ai primi venti posti di detta graduatoria.

Art. 8.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica acquista le tesi dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori corrispondendo il premio di cui all'art. 1.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministero ai candidati risultanti idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Si considerano rinunciatari anche coloro che non ritirino il premio entro novanta giorni dalla relativa comunicazione.

Ove più candidati si classifichino con lo stesso punteggio, la graduatoria tra costoro sarà stabilita discrezionalmente dalla commissione giudicatrice, la quale terrà conto, a tal fine, della valutazione complessiva del candidato tratta dall'esame della tesi o dei titoli indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* di cui al quarto comma dell'art. 4.

Art. 9.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di utilizzare, anche economicamente, in ogni forma e modo, le tesi premiate, nonchè di pubblicate quelle che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

(3061)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche rurali vacanti nella provincia di Mantova

Con decreto 6 febbraio 1980, n. 2507/SAN., del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche rurali vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Mantova:

comune di Casalromano sede unica;
comune di Castellucchio sede n. 2;
comune di S. Benedetto Po sede n. 3.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio medico provinciale di Mantova, via Mazzini n. 1/A, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 15 maggio 1980.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Mantova, o presso l'assessorato alla sanità della regione Lombardia in Milano, via Pontaccio n. 10, o presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono poste a concorso.

(2966)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di preside nelle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena delle province di Trieste e di Gorizia.

Il sovrintendente scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con decreto 29 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1980, registro n. 4, foglio n. 117 ha indetto un concorso, *per titoli ed esami, ad un posto di preside nelle* scuole medie con lingua d'insegnamento slovena delle province di Trieste e di Gorizia.

Tale posto è riservato al personale di ruolo nelle scuole medie e negli istituti d'istruzione secondaria con lingua d'insegnamento slovena, che abbiano appartenuto ai ruoli delle scuole medie o delle scuole d'avviamento professionale, forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di scuola media, con un servizio di ruolo di almeno cinque anni effettivamente prestato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando è pubblicato all'albo dell'ufficio scolastico regionale di Trieste e dei provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia.

(2884)

OSPEDALE DI NOVARA DI SICILIA

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novara di Sicilia (Messina).

(1163/S)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI EBOLI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(1164/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo servizio del centro trasfusionale;
un posto di aiuto della sezione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(1167/S)

OSPEDALE « BRIOLINI » DI GAZZANIGA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Gazzaniga (Bergamo).

(1170/S)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(1165/S)

OSPEDALE DI BITONTO

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(1160/S)

OSPEDALI RIUNITI DI GRAGNANO

Concorso a due posti di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gragnano (Napoli).

(1161/S)

OSPEDALI « S. ANTONIO ABATE E R. LA RUSSA » DI TRAPANI

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(1162/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI TAGLIACOZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(1171/S)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente di pediatria;

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soverato (Catanzaro).

(1169/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI GORIZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di accettazione e pronto soccorso;

un posto di aiuto e due posti di assistente di cardiologia;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(1168/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. **95.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 78 del 18 settembre 1979 recante: « Norme per l'attuazione del diritto allo studio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 20 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale n. 78 del 18 settembre 1979 recante: Norme per l'attuazione del diritto allo studio » sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

L'art. 9 è così sostituito:

« I comuni o consorzi di comuni, sentiti i consigli di circolo e di istituto, nonchè il consiglio scolastico distrettuale, deliberano, entro il 15 marzo di ogni anno, un piano di intervento nel settore del diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo indicando, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, le necessarie priorità tenendo conto dell'accertata gratuità della frequenza.

Con la stessa deliberazione i comuni o consorzi di comuni approvano altresì le richieste di interventi integrativi di cui all'art. 10 relativi alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *o*), dell'art. 3.

Copia della deliberazione deve essere inviata alla regione Lazio - assessorato alla cultura, entro il 31 marzo, unitamente a copia dei pareri espressi dai consigli di circolo e di istituto e dal consiglio scolastico distrettuale, nonchè separati progetti per ciascuno degli interventi integrativi.

Gli enti locali, gli enti, le istituzioni ed associazioni presentano alla Regione - assessorato alla cultura, entro lo stesso mese, le proposte relative alle attività di promozione educativa di cui all'art. 4, lettere *e*) e *f*), sentiti i consigli scolastici distrettuali, tenuto conto delle direttive contenute nella deliberazione del consiglio regionale di cui al quarto comma dello art. 10, allegando alle stesse i relativi progetti ai sensi dell'art. 23, unitamente a copia della deliberazione di approvazione ».

Al primo comma dell'art. 10, per quanto concerne gli interventi integrativi di cui all'art. 3, dopo la lettera *l*) è aggiunta la lettera « *o*) ».

All'art. 17, secondo comma, le parole « Il consiglio regionale emana » sono sostituite con le seguenti:

« I comuni emanano ».

Dopo l'art. 26 è aggiunto il seguente:

« Art. 27 - *Norme transitorie.* — Per l'anno scolastico 1979-80 il termine di cui al secondo comma dell'art. 9 e quello di cui all'art. 21, primo comma, è stabilito al 31 ottobre 1979, mentre quello per la presentazione delle proposte di cui all'ultimo comma dell'art. 9 relative agli interventi previsti alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 4, è stabilito in quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio della deliberazione del consiglio regionale di cui al quarto comma dell'art. 10.

In deroga a quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'art. 10, per l'anno scolastico 1979-80, il piano annuale di assegnazione di fondi destinati agli interventi integrativi di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *o*), dell'art. 3, è approvato dal consiglio regionale entro il 31 dicembre 1979, mentre il piano riguardante gli interventi di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 4 è approvato dal consiglio regionale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle relative proposte. Per l'adozione di tali provvedimenti si prescinde dall'approvazione dei relativi piani triennali.

Per il primo piano annuale, la deliberazione del consiglio regionale di cui al quarto comma dell'art. 10 è adottata senza il parere della consulta regionale per il diritto allo studio e l'educazione permanente.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni, sedi di istituti professionali di Stato con annesso convitto, le somme necessarie per il conferimento o la conferma, per l'anno scolastico 1979-80, di posti gratuiti e semigratuiti nei convitti. L'intervento regionale comprende anche l'erogazione di somme ai comuni per l'assegnazione o conferma di posti gratuiti e semigratuiti in pensionati convenzionati, limitatamente a quegli istituti professionali in cui tale forma di assistenza è stata già attuata nell'anno scolastico 1978-79 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 dicembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 *novembre* 1979

(2200)

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1979, n. **96.**

Approvazione del secondo elenco di comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tenuti alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 20 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, con riferimento al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35, il sottoriportato elenco formato dalla giunta regionale, dei comuni con un numero di abitanti residenti anagrafici inferiori a 5000 che, in relazione all'andamento demografico, alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali o alla loro particolare espansione industriale e turistica, sono obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

provincia di Viterbo: Fabrica di Roma;
provincia di Rieti: Micigliano;
provincia di Latina: Santi Cosma e Damiano.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 15 dicembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 *dicembre* 1979.

(2201)

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1979, n. **97.**

Variazioni al bilancio regionale di previsione per l'anno 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 20 *dicembre* 1979)

(*Omissis*).

(2202)

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979, n. **98.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65: « Interventi finanziari a favore di imprese artigiane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4 del titolo I della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, di seguito al punto *d)* è inserito il seguente punto:

« *e)* le imprese singole o associate che effettuino investimenti strettamente finalizzati ad adeguare i propri laboratori per l'abbattimento dei tassi delle sostanze inquinanti contenute nelle acque di lavorazione, secondo quanto prescritto dal titolo IV della legge 10 maggio 1976, n. 319 ».

Art. 2.

All'art. 8 del titolo II della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, di seguito al punto *d)* è inserito il seguente punto:

« *e)* le imprese singole o associate che effettuino investimenti strettamente finalizzati ad adeguare i propri laboratori per l'abbattimento dei tassi delle sostanze inquinanti contenute nelle acque di lavorazione, secondo quanto prescritto dal titolo IV della legge 10 maggio 1976, n. 319 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, è sostituito dal seguente:

« I contributi in conto capitale sono stabiliti nella misura del trenta per cento con un massimo di L. 30.000.000 per i consorzi tra imprese di cui al punto *a)* del precedente art. 8, nella misura del quindici per cento con un massimo di lire 9.000.000 per le imprese di cui ai punti *b), c), d)* dello stesso art. 8 e nella misura del trenta per cento con un massimo di L. 9.000.000 per le imprese di cui al punto *e)* dello stesso art. 8 ».

Art. 4.

Dopo l'art. 19 del titolo IV della legge regionale del 27 settembre 1978, n. 65, è inserito il seguente articolo:

« Art. 19-*bis.* — Le imprese artigiane localizzate in zone colpite da terremoto e che abbiano subito danni a seguito dei fenomeni sismici, sono ammesse a godere dei benefici di cui al titolo I, II e III della legge n. 65 del 27 settembre 1978.

Sono ammesse a godere degli stessi benefici le imprese artigiane danneggiate da eventi naturali localizzate in territori per i quali venga emesso il decreto governativo che delimita le zone colpite da calamità naturali ».

Art. 5.

Alle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte per i fondi già stanziati nel cap. 103555 nel bilancio di previsione per l'esercizio 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 dicembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 *dicembre* 1979.

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979, n. **99.**

Riconoscimento dei corsi di formazione professionale gestiti da privati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Formazione professionale gestita da privati

La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale, riconosce e garantisce il libero esercizio delle attività di formazione professionale.

Art. 2.

Oggetto della formazione professionale gestita da privati

Le iniziative private di formazione professionale possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, che di lavoro autonomo, di prestazione professionale o di lavoro associato, purchè rientranti nelle tipologie delle attività fissate dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Tali iniziative sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti.

Art. 3.

Poteri e funzioni della Regione

I gestori privati di corsi di formazione professionale possono richiedere il riconoscimento dei corsi svolti.

Le iniziative di formazione professionale riconosciute sono sottoposte alla vigilanza didattica della Regione.

Art. 4.

Requisiti per il riconoscimento dei corsi

Sono requisiti indispensabili per ottenere il riconoscimento dei corsi:

a) l'idoneità delle strutture e delle attrezzature (in relazione ai corsi ed alle norme infortunistiche);

b) la conformità della durata dei corsi, del profilo professionale, dei requisiti di ammissione degli allievi agli ordinamenti didattici regionali:

c) la conformità dei requisiti professionali del personale direttivo e dei docenti a quelli previsti per l'ammissione all'insegnamento nell'attività di formazione professionale regionale;

d) la conformità delle disposizioni che regolano l'accesso a ciascun ciclo formativo ed il suo sviluppo a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, avuto riguardo alle declaratorie profilate previste dai contratti collettivi di lavoro di ciascun settore;

e) l'aver compiuto il gestore il diciottesimo anno di età ed essere in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado;

f) non essere il gestore pubblico dipendente.

Art. 5.

Metodologie didattiche

Al fine di favorire l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, possono essere esaminate richieste di svolgimento di corsi, sempre rientranti nelle tipologie delle attività di formazione professionale di cui alla richiamata legge n. 845 del 1978 con programmi e durata difformi da quelli previsti dagli ordinamenti didattici regionali, purchè sia documentata la validità della metodologia didattica.

Art. 6.

Procedure per il riconoscimento

Il riconoscimento dei corsi è concesso con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cultura, previo sopralluogo dello stesso disposto presso la sede di svolgimento dei corsi.

Qualora si rilevi il venir meno dei requisiti richiesti per il riconoscimento o irregolarità nello svolgimento dell'attività, il riconoscimento viene revocato con provvedimento motivato della giunta regionale.

Art. 7.

Prove finali

Lo svolgimento delle prove finali per l'accertamento della idoneità è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari vigenti per gli allievi dei corsi di formazione professionale regionale.

Art. 8.

Attestati di qualifica

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle scuole frequentate e vistati dall'assessore regionale alla cultura, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi ed hanno ogni altro valore attribuito dalle leggi agli attestati rilasciati al termine dei corsi di formazione professionale regionale.

Art. 9.

Denominazione dei corsi

Il gestore privato che abbia ottenuto il riconoscimento dei corsi di formazione professionale può fare uso nella corrispondenza ed in tutte le forme pubblicitarie relative all'attività di formazione professionale esclusivamente della seguente dicitura: « Corsi di formazione professionale riconosciuti dalla regione Lazio, ai sensi della legge regionale n. 99 del 18 dicembre 1979 ».

Qualunque altra dicitura è tassativamente vietata pena la revoca immediata del riconoscimento.

Art. 10.

Contributi

Il riconoscimento dei corsi di formazione professionale non costituisce titolo per l'assegnazione dei contributi regionali.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

I gestori privati già autorizzati a svolgere corsi ai sensi della legge 19 gennaio 1942, n. 86, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riconoscimento dei corsi adeguandosi alla presente normativa.

Le autorizzazioni rilasciate dai disciolti consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e dalla regione Lazio si intendono decadute.

Art. 12.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 dicembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 dicembre 1979.

(2203)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1979, n. **100**.

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 19 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale sono istituiti con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in conformità a quanto sarà stabilito dai decreti delegati emanati ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'iscrizione nei suddetti ruoli del personale da destinare alle unità sanitarie locali è disciplinata dai seguenti articoli.

Art. 2.

Per i fini indicati al primo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, *gli enti di cui alle lettere a) e b)* del primo comma dell'art. 66 della legge medesima nonchè i comuni, ciascuno per quanto di competenza, devono formare, secondo i criteri indicati al successivo art. 3, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo dipendente da:

a) enti ospedalieri, con esclusione dei servizi di farmacia aperti al pubblico, nonchè dei servizi per la gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienici o sanitari e non inerenti comunque a funzioni in materia igienica o sanitaria;

b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e altri enti pubblici di cui al quarto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con esclusione dei servizi per la gestione di beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienici o sanitari, o non inerenti comunque a funzioni in materia igienica o sanitaria;

c) consorzi di enti locali per la gestione di servizi igienico-sanitari;

d) province, limitatamente agli uffici igienico-sanitari comunque denominati, ai centri di medicina sociale, ai laboratori di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai centri di igiene mentale, agli istituti di prevenzione e cura ed a presidi sanitari extraospedalieri;

e) comuni, limitatamente agli uffici igienico-sanitari comunque denominati ed a qualunque altro presidio sanitario extraospedaliero o servizio sanitario trasferito.

Art. 3.

Gli elenchi nominativi, corredati dei dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura dell'assessorato regionale alla sanità, devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per il personale addetto, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) per il personale assunto, successivamente al 28 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo la normativa vigente, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

c) per il personale dipendente dagli enti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 2, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti;

d) per il personale dipendente dalle province o dai comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un settore sanitario.

I suddetti elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, devono essere trasmessi all'assessorato regionale alla sanità entro sessanta giorni dalla data di invio dello schema indicato al primo comma del presente articolo.

Nella stessa forma, ed entro trenta giorni dal loro verificarsi, devono, altresì, essere comunicate le variazioni intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, da apportare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell'ambito di quanto previsto al primo comma, lettera *b*), del presente articolo, nonchè di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate dall'unità sanitaria locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera *b*), dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.

Per i fini indicati al quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui all'art. 2 devono trasmettere all'assessorato regionale alla sanità, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 3, elenchi nominativi riferiti al personale non di ruolo addetto esclusivamente, ed in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In detti elenchi deve essere compreso anche il personale che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione, per quanto concerne il personale dipendente da province e comuni, che risulti utilizzato in un settore sanitario.

Nel caso di servizio prestato presso più enti fra quelli previsti al quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli elenchi devono essere formati dall'ente presso cui il personale era in servizio all'atto della entrata in vigore della legge stessa.

Art. 5.

Gli enti indicati all'art. 2 devono portare a conoscenza del personale dipendente, mediante adeguate forme di pubblicizzazione, gli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 prima della loro trasmissione all'assessorato regionale alla sanità.

Eventuali istanze di correzione possono essere avanzate dai dipendenti interessati, entro quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi, all'ente di appartenenza, il quale è tenuto ad esaminare le istanze medesime nei quindici giorni successivi. Qualora non venga fornita nel suddetto termine alcuna risposta, l'istanza deve intendersi non accolta.

Art. 6.

Nel caso di persistente inadempienza da parte degli enti interessati, la giunta regionale provvede, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare permanente per la sanità, alla nomina di un commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli enti medesimi dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

Art. 7.

Con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità, il personale di ruolo compreso negli elenchi di cui all'art. 3, salvo quanto previsto al successivo art. 9, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

E' parimenti iscritto nei suddetti ruoli, con le stesse modalità di cui al comma precedente, il personale compreso negli elenchi di cui all'art. 4, salvo quanto previsto al successivo art. 9, che abbia superato il concorso riservato previsto al quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'iscrizione del personale di cui ai precedenti commi e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi enti di provenienza, decorre dalla data dell'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni degli enti di provenienza stessi per effetto dei provvedimenti di cui all'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8.

Con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni, specificamente previste, per la sua individuazione dalla legge medesima:

a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'art. 67), salvo quanto previsto al successivo art. 9;

b) personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui allo art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (terzo comma dell'art. 67);

c) personale della Croce rossa italiana (primo e secondo comma dell'art. 70);

d) personale dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'associazione nazionale per il controllo della combustione (quarto comma dell'art. 72);

e) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro (art. 73);

f) personale degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (ultimo comma dell'art. 42);

g) medici e veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali, salvo diversa necessità della Regione (secondo comma dell'art. 67);

h) personale tecnico sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni ed altri servizi degli enti locali (secondo comma dello art. 68);

i) personale tecnico sanitario assunto dalla Regione per i servizi regionali (terzo comma dell'art. 68).

Ove non sia, nel frattempo, intervenuta la legge regionale prevista dal secondo comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale regionale in servizio presso gli uffici del medico e del veterinario provinciale può chiedere, entro centoventi giorni dalla emanazione del decreto delegato di cui all'art. 47 della legge medesima, anzichè di mantenere la propria posizione nel ruolo unico dei dipendenti regionali, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale.

Le amministrazioni interessate devono fornire all'assessorato regionale alla sanità, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 3, elenchi nominativi riferiti al personale indicato nel primo comma, lettera *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del presente articolo.

Le amministrazioni stesse devono altresì comunicare tempestivamente le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazioni dal servizio per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate dalla unità sanitaria locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera *b*), dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9.

Il personale già comandato alla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, salvo quanto previsto al successivo comma, è inquadrato nei ruoli dei dipendenti regionali. Tale inquadramento è effettuato con le stesse modalità ed i criteri che saranno fissati con successiva legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'art. 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e decorre dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale.

Il personale di cui al precedente comma che voglia essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale deve avanzarne richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente comma.

L'iscrizione è disposta con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità, da adottarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al precedente comma e decorre dalla data della deliberazione stessa.

Art. 10.

Le variazioni successive alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale sono disposti con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità.

Le deliberazioni d'iscrizione e quelle di variazione sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

I ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale formati ai sensi della presente legge sono aggiornati, entro il mese di gennaio di ogni anno, con deliberazione della giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.

Avverso le deliberazioni di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelle di variazione è ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni medesime nel Bollettino ufficiale della Regione. La giunta regionale decide, con provvedimento definitivo, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'opposizione stessa. Decorso inutilmente tale termine, l'opposizione si intende respinta.

Art. 12.

Con deliberazione della giunta regionale il personale addetto ai servizi di farmacia degli enti ospedalieri, aperti al pubblico, sarà assegnato agli enti locali nel cui territorio i servizi medesimi sono ubicati.

Con successiva legge regionale saranno stabilite le modalità per l'inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici degli enti di destinazione, con riferimento anche alle tabelle di equiparazione di cui al terzo comma, punto 3), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con gli atti legislativi ed amministrativi con cui la Regione realizzerà i trasferimenti previsti all'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e regolerà i rapporti patrimoniali degli enti ed istituti ivi contemplati, sarà altresì disciplinata la destinazione del personale addetto alla gestione di beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinate a servizi igienici o sanitari o non inerenti comunque a funzioni in materia igienica o sanitaria.

Con i provvedimenti con cui la Regione dichiarerà presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali gli stabilimenti e le aziende termali indicate al terzo e quarto comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà disciplinata la destinazione del personale addetto a tali strutture.

Dopo l'approvazione del piano sanitario regionale, la Regione nei casi in cui nel territorio provinciale non esistono strutture pubbliche psichiatriche e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina con legge la destinazione del personale che ne faccia richiesta delle strutture psichiatriche private che all'atto della entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano assistenza in regime di convenzione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 27 dicembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 dicembre 1979.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1979, n. **101**.

Modalità per l'organizzazione del servizio di pronto intervento socio-sanitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 19 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, nel quadro della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della programmazione regionale, al fine di evitare l'indiscriminato ricorso al ricovero ospedaliero, promuove l'organizzazione, in tutto il territorio regionale, di un servizio multizonale di pronto intervento socio-sanitario atto ad assicurare a tutti i cittadini presenti nel territorio regionale un sollecito intervento gratuito di emergenza socio-sanitaria, ovunque richiesto.

Tale servizio viene realizzato dalle unità sanitarie locali ed assicura in particolare:

a) l'intervento tempestivo sul posto, in caso di necessità, di personale adeguatamente preparato e dotato delle attrezzature occorrenti;

b) l'immediato ricovero — ove necessario — nel presidio ospedaliero più idoneo in relazione alle specifiche esigenze;

c) la promozione di immediati provvedimenti da parte dei servizi competenti in ordine alle varie emergenze socio-sanitarie.

Art. 2.

Articolazione del servizio

Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite attraverso:

a) l'istituzione di centrali operative per la raccolta e lo smistamento delle chiamate di soccorso, in collegamento tra di loro, con i mezzi di trasporto e con i presidi sociali e sanitari;

b) la razionale dislocazione dei punti di pronto intervento socio-sanitario e la scelta dei mezzi di trasporto e del personale di assistenza da utilizzare nelle varie evenienze;

c) la qualificazione del personale;

d) l'educazione sanitaria, l'informazione e la divulgazione delle notizie utili alla conoscenza del servizio da parte della popolazione, anche al fine di promuoverne il contributo — attraverso associazioni di volontariato senza fine di lucro — al buon funzionamento del servizio stesso.

Art. 3.

Centrale operativa

La centrale operativa costituisce un sistema integrato, a livello multizonale, di raccolta e di smistamento delle chiamate di soccorso, dotato di mezzi tecnici atti ad assicurare il tempestivo intervento di carattere sanitario e sociale, nell'ambito territoriale di propria competenza.

Con il piano sanitario regionale, ed in mancanza, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità e sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale, vengono indicati, nel territorio regionale, i comprensori nei quali devono essere ubicate le centrali operative di cui al comma precedente, nonchè l'ambito del relativo territorio di utenza.

La centrale operativa provvede:

a) alla ricezione delle chiamate di soccorso e alla selezione delle stesse in relazione al tipo di richiesta, al grado di urgenza nonchè alle modalità dell'intervento da effettuare;

b) a fornire tempestive informazioni e consulenze nei casi in cui non occorra il diretto intervento sul luogo di chiamata;

c) all'invio, ove necessario, di personale di assistenza e di mezzi idonei da utilizzare nelle varie evenienze;

d) al reperimento dell'ospedale disponibile più idoneo o di altro presidio socio-sanitario.

A tal fine, la centrale operativa mantiene permanenti collegamenti:

con tutti gli ospedali e con gli altri presidi sociali e sanitari ubicati nel territorio di propria competenza;

con i punti di pronto intervento di cui al successivo articolo 4;

con i mezzi mobili di pronto intervento;

con le altre centrali operative, per il soddisfacimento di quelle esigenze che non possono trovare adeguata risposta nell'ambito del territorio di propria competenza.

Con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo tra le centrali operative ne viene individuata una con il compito di coordinare le altre centrali operative ubicate nel territorio regionale nel caso di particolari evenienze non risolvibili in sede locale e di supplire ad eventuali momentanee carenze delle centrali operative medesime.

Art. 4.

Punti di pronto intervento

I punti di pronto intervento sono i luoghi di stazionamento del personale e dei mezzi mobili addetti alle emergenze.

In ogni unità sanitaria locale è ubicato, di regola, almeno un punto di pronto intervento.

Le unità sanitarie locali stabiliscono l'ubicazione più idonea dei punti di pronto intervento, in relazione all'estensione del territorio, alla densità e dislocazione della popolazione, alle condizioni di viabilità e del traffico.

I punti di pronto intervento sono permanentemente collegati con la centrale operativa competente per territorio.

Art. 5.

Mezzi mobili di pronto intervento

Le unità sanitarie locali provvedono alla scelta dei mezzi mobili di pronto intervento da impiegare per lo svolgimento del servizio, in relazione alle specifiche esigenze del territorio e della popolazione da servire.

Ai fini dell'espletamento del servizio di cui alla presente legge devono essere utilizzati tutti i mezzi idonei esistenti, comunque disponibili nell'ambito del territorio regionale.

L'utilizzazione dei mezzi mobili di pronto intervento sanitario è coordinata funzionalmente dalla centrale operativa, in modo da garantire in ogni luogo e in ogni circostanza l'efficienza del servizio. Presso la centrale operativa può essere prevista la dislocazione di mezzi mobili.

La Regione promuove la progressiva standardizzazione delle autombulanze e degli altri mezzi mobili di pronto intervento da utilizzare per le emergenze di carattere sanitario, nonchè delle relative attrezzature.

Art. 6.

Raccolta ed elaborazione dei dati

La Regione provvede a raccogliere ed elaborare i dati relativi al servizio di cui alla presente legge allo scopo di:

a) contribuire alla conoscenza della situazione sociale e sanitaria del territorio;

b) fornire gli elementi necessari alla programmazione del servizio;

c) verificare l'efficienza e la rispondenza del servizio stesso alle necessità della popolazione da servire.

A tal fine i dati relativi agli interventi del servizio sono comunicati all'osservatorio epidemiologico regionale di cui alla legge regionale 30 gennaio 1979, n. 9, nei termini e con le modalità indicate dall'assessore regionale alla sanità. La Regione inoltre promuoverà un rapporto anche con cooperative sociosanitarie di giovani laureati per un pieno coinvolgimento di queste strutture ai fini della ricerca per tutte le questioni attinenti l'attività del pronto intervento socio-sanitario stesso

Art. 7.

Comitato tecnico

Presso l'assessorato alla sanità della Regione è istituito un comitato tecnico nominato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale, presieduto dall'assessore alla sanità o da un suo delegato e composto da otto esperti in materia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato regionale alla sanità.

Il predetto comitato dura in carica tre anni ed ha il compito di portare la propria collaborazione tecnica nei confronti degli organi regionali ai fini dello svolgimento delle funzioni di propria competenza.

Il comitato svolge, altresì, funzioni di consulenza tecnica a favore delle unità sanitarie locali.

Ai membri del comitato estranei all'amministrazione regionale spetta il compenso e il trattamento economico di missione, in quanto dovuto, previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60. Ai fini della determinazione della indennità di missione, i membri estranei all'amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari della Regione.

Art. 8.

Personale

Il numero e la qualifica degli operatori da utilizzare per assicurare il servizio di cui alla presente legge viene stabilito nell'ambito dei piani di cui al successivo art. 11.

Nei piani indicati al comma precedente può essere prevista anche l'utilizzazione del personale comunque trasferito o comandato alla Regione o agli enti locali.

Il servizio di guardia medica permanente di emergenza e di pronto intervento è assicurato dal personale degli enti locali e degli enti ospedalieri destinati alle unità sanitarie locali in relazione a quanto disposto dal successivo art. 12 nell'attesa della costituzione delle unità sanitarie locali.

Art. 9.

Formazione ed aggiornamento del personale

La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale addetto al servizio di pronto intervento socio-sanitario in relazione alla previsione del numero e delle qualifiche degli operatori da utilizzare, ai sensi del successivo art. 11, terzo comma, lettera *b*).

La Regione promuove altresì appositi corsi di addestramento al pronto soccorso per il personale di polizia, per i vigili urbani e per il personale operante in servizi pubblici di emergenza, nonchè iniziative atte a diffondere tra la popolazione le più elementari ed immediate tecniche di soccorso e a favorire la costituzione di associazioni di volontariato che possano concorrere senza fine di lucro al conseguimento delle finalità della presente legge, nell'osservanza della normativa di cui all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 10.

Programmazione, indirizzo e coordinamento

La programmazione, l'indirizzo e il coordinamento del servizio previsto dalla presente legge spettano alla Regione che li esercita nel quadro generale della programmazione sociale e sanitaria regionale, tenuto conto delle specifiche esigenze del territorio da servire, della dislocazione dei presìdi sociali e sanitari esistenti e delle condizioni della viabilità e del traffico.

Spetta altresì alla Regione:

a) la vigilanza tecnica sul servizio e la verifica dell'organizzazione anche attraverso la raccolta e la valutazione dei dati statistici relativi al servizio stesso;

b) la determinazione delle caratteristiche tecniche delle autombulanze e delle altre attrezzature da utilizzare per l'espletamento del servizio;

c) la promozione delle attività di qualificazione professionale e di aggiornamento permanente del personale da utilizzare nel servizio.

Spetta inoltre, alla Regione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, la promozione degli accordi convenzionali tra tutti gli enti interessati all'organizzazione del servizio in relazione a quanto disposto dal successivo art. 12.

Art. 11.

Piani di intervento

Per la realizzazione del servizio di cui alla presente legge il consiglio regionale adotta, nell'ambito della programmazione regionale, un programma pluriennale e piani annuali di intervento, tenuto conto anche delle proposte formulate dalle unità sanitarie locali.

Il programma pluriennale di cui al precedente comma deve prevedere, nella fase di prima attuazione, lo sviluppo graduale del servizio di cui alla presente legge, in rapporto alle disponibilità finanziarie del bilancio della Regione ed alle concrete possibilità di attuazione in sede locale.

I piani annuali di intervento di cui al primo comma del presente articolo devono prevedere:

a) l'ammontare dei finanziamenti da destinare al funzionamento del servizio di cui alla presente legge;

b) il numero e il tipo degli operatori necessari per assicurare il funzionamento del servizio stesso nelle sue varie articolazioni;

c) la specificazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature da attribuire al servizio, tenuto anche conto di quanto previsto al secondo e quarto comma del precedente art. 5;

d) il numero delle centrali operative nonchè, per ogni comprensorio, il numero dei punti di pronto intervento da istituire.

Art. 12.

Norme transitorie

Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, le funzioni ad esse spettanti a norma della presente legge sono esercitate dai comuni singoli o associati o dagli organi di decentramento amministrativo comunale all'uopo delegati, mediante apposite convenzioni con gli enti pubblici che perseguono finalità di assistenza sociale e sanitaria ed in particolare con la Croce rossa italiana, con gli enti e gestioni autonome posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 34, e con gli enti ospedalieri.

Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, nel rispetto degli accordi di lavoro e delle convenzioni operanti a livello nazionale, in conformità ad appositi schemi approvati con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità, sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale e sentite le organizzazioni sindacali interessate.

Nelle predette convenzioni devono essere indicati il personale nonchè i mezzi tecnici e finanziari apportati da ciascuno degli enti contraenti.

Art. 13.

Finanziamento

All'onere finanziario derivante dalla presente legge per gli anni 1980 e successivi, si provvederà mediante utilizzazione di una quota da istituire e da quantificarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio, dal Fondo sanitario nazionale attribuito alla regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 27 dicembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 dicembre 1979.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1979, n. **102.**

Modificazioni alla legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 novembre 1979 concernente: « Modalità per l'organizzazione del servizio di pronto intervento socio-sanitario ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 19 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 9, secondo comma, della legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 novembre 1979, concernente: « Modalità per l'organizzazione del servizio di pronto intervento socio-sanitario » le parole « di polizia, per i vigili urbani », sono sostituite dalle parole « di polizia urbana e rurale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 27 dicembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 dicembre 1979.

(2204)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1980, n. **9.**

Disposizioni transitorie per la nomina dei responsabili di servizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 14 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more dei provvedimenti di inquadramento dei collaboratori regionali, di cui agli articoli 52 e seguenti della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, l'incarico di responsabile di servizio può essere conferito a collaboratori regionali che hanno diritto ad essere inquadrati, a norma della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, nell'ottavo livello retributivo, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano complessivamente prestato almeno quattro anni di servizio nei livelli settimo e sesto di cui alla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, e/o alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni in posizioni analoghe.

La giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede ai collaboratori regionali in possesso dei requisiti previsti al primo comma, di esprimere la propria preferenza per non più di tre servizi e li invita a presentare, ove lo ritengano opportuno, un complessivo e dettagliato *curriculum* professionale di tutte le attività lavorative svolte e dei titoli culturali posseduti ed a integrare, eventualmente, le documentazioni esistenti agli atti dell'amministrazione.

L'espressione delle preferenze, la presentazione dell'eventuale *curriculum* e delle documentazioni integrative devono essere effettuate nel termine perentorio di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale provvede al conferimento dell'incarico in base ai criteri stabiliti con la deliberazione del consiglio regionale 6 dicembre 1979, n. 2494, ed in deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'art. 37 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 12, in ordine alla determinazione delle qualifiche funzionali.

L'incarico transitoriamente conferito ai sensi del presente articolo dura fino a quando i responsabili di servizio saranno nominati in via normale, ai sensi del suddetto art. 37, e, comunque, non può avere durata superiore ad un anno. Decorso tale periodo dal conferimento dell'incarico, questo è revocato di diritto ancorchè non si fosse ancora provveduto ad effettuare la nomina in via normale.

Gli incarichi di coordinatore conferiti a norma della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, vengono conseguentemente modificati per quanto attiene alle attività e servizi coordinati.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 12 febbraio 1980

TURCI

(2273)

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1980, n. 10.
Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 14 *febbraio* 1980)

(*Omissis*).

(2274)

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1980, n. 11.
Organizzazione e disciplina della riproduzione animale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 18 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Con la presente legge, la regione Emilia-Romagna, allo scopo di favorire il miglioramento e l'incremento del patrimonio zootecnico regionale:

disciplina organicamente, nell'ambito dei principi fondamentali desumibili dalle leggi nazionali 29 giugno 1929, n. 1366, 25 luglio 1952, n. 1009, 3 febbraio 1963, n. 126, 3 febbraio 1963, n. 127, 11 marzo 1974, n. 74 e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la riproduzione animale e, in particolare, la fecondazione artificiale;

delega alle province l'esercizio di funzioni amministrative in materia di riproduzione animale;

stabilisce agevolazioni di carattere finanziario per la ristrutturazione dei centri per la fecondazione artificiale, per la diffusione della fecondazione artificiale e per altre iniziative riguardanti il settore zootecnico.

Titolo I
ENTI PREPOSTI ALLA RIPRODUZIONE ANIMALE

Art. 2.
Consorzio regionale per la riproduzione animale

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, assume idonee iniziative per promuovere la costituzione di un consorzio regionale per la riproduzione animale del quale facciano parte:

le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative e le organizzazioni regionali delle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute;

le unioni regionali delle associazioni dei produttori zootecnici, costituite ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674;

l'unione regionale tra le associazioni provinciali allevatori;

una rappresentanza dell'unione regionale delle province dell'Emilia-Romagna;

le università della Regione aventi nel territorio regionale corsi di laurea in agraria o in veterinaria.

Il consorzio regionale assume i seguenti compiti:

a) organizzare la raccolta e realizzare lo stoccaggio del materiale seminale per le prove di valutazione genetica presso la propria sede o presso i centri di fecondazione artificiale;

b) coordinare l'attività dei centri di fecondazione artificiale esistenti nella Regione; promuovere e coordinare le iniziative per la loro ristrutturazione ed aggregazione; ove necessario, istituirne o gestirne di nuovi;

c) organizzare ed attuare, d'intesa con le associazioni nazionali di razza, secondo gli orientamenti programmatici della Regione, le valutazioni genetiche dei riproduttori, anche in collaborazione con altre regioni, al fine di pervenire alla realizzazione di piani interregionali e nazionali;

d) promuovere studi e ricerche per il miglioramento delle metodiche riguardanti la raccolta, la diluizione, il confezionamento, la conservazione, il trasporto e l'utilizzazione del materiale seminale delle varie specie animali, nonchè per l'aumento del potenziale riproduttivo degli animali, anche in collaborazione con istituti di ricerca italiani ed esteri;

e) provvedere alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi alle attività dei centri di fecondazione artificiale e dei riproduttori maschi anche ai fini delle prove di progenie;

f) concorrere alla esecuzione di studi e ricerche e di piani di lotta per la rimozione delle cause di sterilità e di ipofecondità delle varie specie animali;

g) proporre alla Regione le candidature per la nomina delle commissioni di cui al successivo art. 10;

h) provvedere ad inviare alla Regione una relazione annuale sull'attività svolta dai centri per la fecondazione artificiale, con particolare riguardo alla metodologia operativa ed alla osservanza delle prescrizioni previste dai programmi regionali di sviluppo zootecnico;

i) provvedere, a richiesta della giunta regionale, ad ogni altro adempimento concernente la riproduzione animale.

Il consorzio regionale per la riproduzione animale, per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), provvederà alla costituzione di un comitato tecnico scientifico composto da rappresentanti di enti di ricerca e di istituti universitari.

Lo statuto del consorzio regionale per la riproduzione animale, predisposto dal consorzio stesso, viene approvato dal consiglio regionale.

Lo statuto regola la composizione del consiglio di amministrazione e prevede un collegio di revisori dei conti, la cui nomina spetta al consiglio regionale.

Art. 3.
Centri per la fecondazione artificiale

I centri per la fecondazione artificiale, definiti a norma della lettera *a*), secondo comma, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, sono costituiti come gestioni autonome dell'ambito delle associazioni provinciali degli allevatori, o di istituti universitari o di altri enti pubblici. Possono altresì essere costituiti da consorzi di cooperative o di associazioni dei produttori, cui possono partecipare, oltre gli enti già indicati, anche province, comuni ed altri enti pubblici, nonchè dal consorzio regionale di cui al precedente art. 2.

I centri per la fecondazione artificiale costituiscono lo strumento fondamentale per il miglioramento genetico delle specie e delle razze animali allevate e per l'incremento delle produzioni zootecniche e provvedono, in particolare, a:

a) dotarsi di riproduttori maschi da adibire alla fecondazione artificiale sottoposti con esito positivo alle prove di valutazione genetica;

b) produrre, controllare, conservare, distribuire materiale seminale e vigilare sulla utilizzazione del materiale seminale a qualsiasi titolo detenuto;

c) eseguire la raccolta, il controllo, la congelazione e la conservazione del materiale seminale proveniente da riproduttori allevati presso aziende agricole di privati;

d) acquisire, conservare e distribuire il materiale seminale prodotto da altri centri di fecondazione artificiale o proveniente dall'estero;

e) collaborare con i servizi veterinari di cui all'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e con il consorzio regionale per la riproduzione animale nel rilevamento delle cause di infertilità ed ipofecondità delle varie specie animali;

f) collaborare con il consorzio regionale per la riproduzione animale alle prove di valutazione genetica dei riproduttori;

g) promuovere e concorrere, d'intesa con il consorzio regionale per la riproduzione animale, allo svolgimento di corsi di aggiornamento e di addestramento per veterinari, tecnici ed allevatori.

I centri per la fecondazione artificiale svolgono la propria attività nell'ambito territoriale attribuito dal consorzio regionale per la riproduzione animale, ai fini della distribuzione del materiale seminale agli operatori ad essi collegati.

La direzione sanitaria del centro per la fecondazione artificiale è affidata ad un veterinario, mentre quella tecnico-organizzativa può essere affidata ad altro personale, in possesso di specifiche competenze per le mansioni proprie d'istituto.

I centri adeguano la propria attività ai programmi regionali d'intervento per lo sviluppo zootecnico.

I centri per la fecondazione artificiale non hanno fine di lucro. Gli eventuali utili di gestione devono essere reimpiegati per finalità di sviluppo zootecnico.

Art. 4.
Recapiti

La giunta regionale, su proposta del consorzio regionale per la riproduzione animale e sulla base del parere espresso dall'unità sanitaria locale competente per territorio, può autorizzare l'istituzione dei recapiti per il deposito e lo smistamento del materiale seminale. I recapiti, definiti a norma dell'articolo 2, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, debbono essere attrezzati in modo da garantire la conservazione e la distribuzione del materiale seminale.

Il funzionamento dei recapiti è regolato da apposite norme emanate dalla giunta regionale su proposta del consorzio regionale per la riproduzione animale.

Art. 5.
Autorizzazioni

L'esercizio di un centro per la fecondazione artificiale è soggetto all'autorizzazione della giunta regionale, previo parere del consorzio regionale per la riproduzione animale e sulla base del parere espresso dal servizio veterinario competente per territorio.

La giunta regionale provvede a rilasciare l'autorizzazione di cui al precedente comma tenendo conto dei programmi regionali di intervento nel settore zootecnico e della idoneità tecnica ed organizzativa del centro ad assolvere i compiti di cui al precedente art. 3.

La prosecuzione dell'esercizio dei centri per la fecondazione artificiale già esistenti nella Regione è parimenti soggetta all'autorizzazione della giunta regionale per la verifica dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256. Detta autorizzazione deve essere richiesta non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Può essere altresì autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dei centri per la fecondazione artificiale già esistenti nella Regione gestiti da soggetti diversi da quelli indicati nel precedente art. 3.

Titolo II
DISCIPLINA DELLA MONTA NATURALE

Art. 6.
Bovini

Per adibire tori all'esercizio della monta naturale per conto terzi valgono le norme previste dalla legge 3 febbraio 1963, n. 126. L'autorizzazione ad esercitare la monta naturale per conto terzi viene rilasciata dall'amministrazione provinciale competente.

La domanda diretta ad ottenere la predetta autorizzazione deve essere corredata dai certificati previsti dal successivo art. 7.

Per adibire tori all'esercizio della monta naturale nel proprio allevamento non occorre autorizzazione.

I bovini maschi interi allevati per la produzione della carne non sono soggetti ad alcun obbligo di denuncia e di marcatura, a parte quello derivante dalla presentazione della domanda per l'attribuzione dei premi di allevamento previsti dalle normative C.E.E.

Sono fatte salve le norme in vigore per i tori iscritti ai libri genealogici.

La monta naturale per conto terzi viene praticata a livello interaziendale o presso stazioni di monta pubblica. Le stazioni di monta pubblica, al servizio di una pluralità di aziende, devono essere dotate di un parco tori, di impianti e di attrezzature adeguati.

Art. 7.
Approvazione dei riproduttori

I riproduttori da utilizzare nella monta naturale per conto terzi debbono presentare i seguenti requisiti:

a) certificato di iscrizione del riproduttore al libro genealogico nazionale od estero;

b) certificato sanitario attestante la provenienza del riproduttore da un allevamento indenne da tubercolosi e brucellosi e che il riproduttore è stato sottoposto a prova tubercolinica e sierologica da non oltre trenta giorni;

c) certificato sanitario attestante l'esito negativo dei controlli di laboratorio nei riguardi della leptospirosi, della vibriosi e della tricomoniasi;

d) certificato sanitario attestante l'esito negativo dei controlli di laboratorio nei riguardi di altre eventuali malattie indicate come pericolose e trasmissibili dai servizi veterinari regionali.

La commissione di valutazione di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, redige per ciascun riproduttore apposito verbale che viene trasmesso all'amministrazione provinciale competente, la quale provvede a rilasciare l'attestato di idoneità.

Art. 8.
Monta pubblica

Chiunque impieghi un toro per l'esercizio della monta naturale per conto terzi, deve documentare gli atti fecondativi su apposito bollettario, conforme al tipo prescritto dalla giunta regionale.

I bollettari vengono distribuiti gratuitamente presso i comuni. I titolari dei servizi di monta naturale per conto terzi hanno l'obbligo di esibire i bollettari, di cui al primo comma, su richiesta del personale incaricato del servizio di vigilanza.

Art. 9.
Altre specie animali

Nulla è innovato per quanto riguarda la riproduzione naturale delle altre specie animali in allevamento.

Titolo III
DISCIPLINA DELLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE

Art. 10.
Riproduttori

I riproduttori in dotazione ai centri per la fecondazione artificiale debbono aver superato, con esito positivo, le prove di valutazione genetica.

Presso i centri per la fecondazione artificiale possono essere allevati riproduttori per i quali siano in corso le prove di valutazione genetica. Il seme di tali riproduttori non potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dalle prove medesime.

In deroga a quanto previsto al primo comma, in attesa della definizione delle prove di valutazione genetica, potranno essere allevati presso i centri menzionati riproduttori che non siano in possesso dei requisiti sopra indicati.

I riproduttori in allevamento, ad eccezione di quelli in prova di valutazione genetica, sono riconosciuti idonei, prima dell'impiego, da commissioni regionali nominate dalla giunta regionale e composte da un collaboratore regionale esperto in materia di zootecnia, con funzioni di presidente, e, su proposta del consorzio regionale per la riproduzione animale, da tre allevatori e da due esperti, in relazione alle specie di appartenenza dei riproduttori.

Le predette commissioni sono, di volta in volta, integrate, per ogni razza oggetto di valutazione, da un esperto segnalato rispettivamente dalle competenti associazioni nazionali di razza.

Dopo il riconoscimento di idoneità dei riproduttori, le predette commissioni esprimeranno un parere di merito circa l'uso o meno delle partite di seme giacente presso i centri e provenienti anche da centri nazionali o esteri.

Tale parere dovrà tener conto dei risultati forniti nella prova di progenie da ogni singolo riproduttore. In caso di parere negativo su una partita di seme, la partita stessa non potrà essere utilizzata per la fecondazione artificiale degli animali.

Le domande per ottenere il riconoscimento della idoneità dei riproduttori debbono essere corredate dalla documentazione prevista al precedente art. 7.

La certificazione sanitaria per i suini è limitata, per la lettera *b*) dell'art. 7, all'indennità dalla brucellosi e per la lettera *c*) del predetto articolo all'esito negativo dei controlli di laboratorio nei riguardi della leptospirosi.

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 15 del decreto del presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, in ordine ai requisiti delle specie bovina, cavallina ed asinina.

Per i riproduttori della specie ovina e suina i requisiti genotipici, morfo-funzionali vengono fissati, in quanto esistenti,

dalle commissioni tecniche direttive dei rispettivi libri genealogici. In caso contrario provvedono le commissioni di cui al quarto comma del presente articolo.

Le commissioni di cui al quarto comma del presente articolo redigono, per ciascun riproduttore, apposito verbale che viene trasmesso all'amministrazione provinciale competente, la quale provvede a rilasciare l'attestato di idoneità.

Per ciascun riproduttore idoneo deve essere tenuta apposita scheda, nella quale devono essere trascritti sistematicamente i dati relativi all'attività del riproduttore.

Le commissioni di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1009 e all'art. 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, sono soppresse.

Art. 11.

Attività dei centri

L'attività dei centri per la fecondazione artificiale, dei recapiti, dei veterinari e degli operatori pratici autorizzati, operanti nell'ambito dell'unità sanitaria locale, è soggetta a vigilanza tecnico-sanitaria svolta dal servizio veterinario competente per territorio con particolare riguardo:

alle condizioni igienico-sanitarie dei centri per la fecondazione artificiale e dei recapiti;

alle malattie di origine infettiva e diffusiva riguardanti gli animali.

Art. 12.

Seme di provenienza aziendale

I centri per la fecondazione artificiale possono effettuare, su richiesta dell'allevatore, e previa autorizzazione della competente amministrazione provinciale, il congelamento del seme di riproduttori aventi particolari requisiti genealogici e morfologici e allevati presso aziende singole o associate, ricadenti nell'ambito territoriale di cui al precedente art. 3, terzo comma.

Non è consentito il prelievo del seme dei riproduttori a soggetti diversi dai centri medesimi.

Prima di procedere al congelamento del seme, i centri per la fecondazione artificiale devono eseguire gli accertamenti sulla idoneità e sanità del materiale seminale.

Il prelievo e il congelamento del seme vengono effettuati presso i centri per la fecondazione artificiale, salvo i casi di assoluta impossibilità.

Nel caso che il proprietario del riproduttore intenda distribuire il seme congelato ad altri allevatori, valgono le norme richiamate al precedente art. 10.

La conservazione del materiale seminale congelato presso gli allevamenti singoli o associati è consentita ai soli fini della sua utilizzazione per le esigenze degli allevamenti stessi. E' fatto obbligo, comunque, ai titolari dell'allevamento di denuncia all'amministrazione provinciale competente del seme in deposito e di tenuta di un registro di carico e scarico, con la segnalazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle dosi di seme impiegato nell'anno precedente.

Art. 13.

Esercizio della fecondazione artificiale

La fecondazione artificiale dei bovini negli allevamenti dei richiedenti, viene eseguita, previa autorizzazione della competente amministrazione provinciale, da veterinari iscritti all'albo professionale e da operatori pratici che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso di cui alla legge 11 marzo 1974, n. 74.

L'atto di autorizzazione ad esercitare la fecondazione artificiale indica, sentito il servizio veterinario competente per territorio, la zona rispettiva di attività o gli allevamenti oggetto di intervento.

L'avvenuta esecuzione della fecondazione artificiale deve essere comprovata con la registrazione su apposito bollettario, conforme al tipo prescritto dalla giunta regionale, in distribuzione presso l'amministrazione provinciale in cui è ubicato il centro per la fecondazione artificiale.

Art. 14.

Corsi per la formazione di operatori pratici

Il consorzio regionale per la riproduzione animale può organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici in fecondazione artificiale da tenersi, di norma, presso centri per la fecondazione artificiale o altri istituti di zootecnia specializzati.

Per partecipare al corso gli interessati devono avere compiuto il 18° anno di età ad essere in possesso della licenza di scuola elementare.

Gli allievi dei corsi devono, per il conseguimento della idoneità, superare una prova teorico-pratica.

A tale scopo è costituita, per ciascuna provincia, una commissione presieduta da un veterinario dei ruoli dell'amministrazione regionale e composta da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante del consorzio regionale per la riproduzione animale e da un rappresentante degli operatori pratici.

La commissione di cui al precedente comma, a norma della legge 11 marzo 1974, n. 74, è nominata dalla giunta regionale.

Art. 15.

Centri aziendali per la fecondazione artificiale dei suini

I titolari degli allevamenti di suini possono costituire centri aziendali per la fecondazione artificiale delle scrofe dei propri allevamenti.

I centri aziendali per la fecondazione artificiale sono sottoposti a vigilanza sanitaria da parte del servizio veterinario competente per territorio.

I verri funzionanti nei centri aziendali debbono essere in possesso dei requisiti previsti al precedente art. 7.

Art. 16.

Altre specie

Per l'esercizio della fecondazione artificiale nelle altre specie animali di allevamento valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nella presente legge.

I cavalli e gli asini stalloni da impiegare per la fecondazione artificiale devono riportare annualmente apposita approvazione da parte della commissione di cui all'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 127.

Titolo IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 17.

Deleghe

E' delegato alle province l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione ad adibire tori all'esercizio della monta naturale per conto terzi, nonchè ad attivare stazioni di monta pubblica di cui al precedente art. 6;

b) l'autorizzazione ai centri per la fecondazione artificiale ad effettuare il congelamento del seme di cui al precedente art. 12;

c) l'autorizzazione ai veterinari ed agli operatori pratici ad effettuare la fecondazione artificiale, di cui al precedente art. 13;

d) l'autorizzazione ad attivare centri aziendali per la fecondazione artificiale delle scrofe in allevamenti privati, di cui al precedente art. 15;

e) i provvedimenti relativi alle specie animali di cui all'art. 16;

f) l'attestazione di idoneità di cui ai precedenti articoli 7 e 10;

g) la stampa dei bollettari di cui ai precedenti articoli 8 e 13;

h) la fissazione dell'ammontare delle ammende di cui all'art. 21.

Art. 18.

Vigilanza

La vigilanza per l'applicazione della presente legge viene affidata alle amministrazioni provinciali.

Art. 19.

Modalità delle deleghe

La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate fra gli enti delegatari.

A tal fine, il consiglio e la giunta regionali possono impartire direttive agli enti delegatari.

Le direttive della giunta regionale possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli organi delegatari.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero per direttive vincolanti a norma del presente articolo, la giunta regionale assegna all'ente un congruo termine per provvedere.

Trascorso inutilmente detto termine, la giunta regionale può sostituirsi all'ente inadempiente nel compimento dell'atto stesso.

La revoca delle funzioni delegate può essere disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli enti di pari livello istituzionale.

La revoca nei confronti di un singolo delegatario è consentita con legge regionale in casi di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nell'attuazione di un servizio essenziale.

La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi reciprocamente, e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 20.
Tariffe

Le tariffe per le prestazioni professionali relative alla fecondazione artificiale e per i servizi relativi alla monta naturale vengono fissate annualmente dalla giunta regionale, sentiti il consorzio regionale per la riproduzione animale e gli ordini dei veterinari.

Art. 21.
Ammende

Le contravvenzioni alle norme richiamate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 della presente legge sono punite con le ammende e secondo le modalità previste dalle leggi nazionali 25 luglio 1952, n. 1009, 3 febbraio 1963, n. 126 e 3 febbraio 1963, n. 127.

L'ammontare dell'ammenda viene fissato dal presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio

I proventi delle ammende devono affluire in un apposito capitolo di bilancio dell'amministrazione provinciale ed essere utilizzati per finalità zootecniche.

Art. 22.
Funzionamento delle commissioni

Alle spese di funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti articoli 7, 10 si provvede a norma della legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.

Art. 23.
Disposizioni applicative

I criteri generali per l'attuazione degli interventi e le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottati dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Art. 24.
Rinvio legislativo

Si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di leggi statali riguardanti le materie della riproduzione animale.

Titolo V

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E FINALI

Art. 25.
Centri per la fecondazione artificiale

Per la costituzione, la ristrutturazione o l'ampliamento dei centri per la fecondazione artificiale, di cui all'art. 3, primo comma, la Regione può concedere le seguenti agevolazioni ai fini della realizzazione delle strutture occorrenti, compreso l'acquisto del terreno, nonchè per l'acquisto delle attrezzature e del macchinario:

a) un contributo in capitale nella misura massima del 50 % della spesa ammessa;

b) un contributo negli interessi per mutui a tasso agevolato della durata di venti anni, oltre al periodo di preammortamento fino a due anni, in misura pari alle differenze tra il tasso praticabile e il tasso minimo a carico dei beneficiari stabilito ai sensi delle vigenti disposizioni, dalle competenti autorità statali, di importo pari alla spesa residua.

Ai fini dell'avviamento potranno essere altresì concessi contributi annuali, in misura decrescente, per un massimo di tre anni, la cui entità sarà stabilita in relazione alle dimensioni del centro ed alle sue attività.

Gli enti che gestiscono i centri per la fecondazione artificiale possono altresì accedere ai benefici regionali previsti in materia di credito di esercizio.

Art. 26.
Miglioramento degli allevamenti

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede contributi per la distribuzione di seme proveniente da riproduttori sottoposti con esito positivo alle prove di progenie, in favore dei beneficiari indicati nel primo comma dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1978, n. 984, nelle seguenti misure:

a) fino al 100 % per la montagna, la collina e le rimanenti zone svantaggiate;

b) fino al 50 % per le rimanenti zone del territorio regionale.

L'onere è comunque limitato a non oltre due dosi per ogni capo.

Nelle zone di cui alla precedente lettera *a*) può altresì essere concesso un contributo per l'onere relativo alle prestazioni per l'inseminazione.

Rimane ferma per le attività previste dal presente articolo la delega alle province, già prevista dall'art. 35 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42.

Art. 27.
Riproduttori maschi

Per l'acquisto di riproduttori maschi funzionanti presso i centri per la fecondazione artificiale o nelle stazioni di monta pubblica, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può concedere un contributo nella misura massima del 50 % della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo di cui al comma precedente può essere esteso anche alle attrezzature per la dotazione dei centri per la fecondazione artificiale e delle stazioni di monta pubblica.

Art. 28.
Iniziative zootecniche

In favore del consorzio regionale per la riproduzione animale, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può concedere contributi sino alla misura del 90 % delle spese ritenute ammissibili, per l'effettuazione delle prove di progenie o di performance o di programmi di miglioramento nelle specie e nelle razze di animali di interesse zootecnico, ivi compresa la costituzione di centri di allevamento di riproduttori maschi di pregio da adibire alle prove di progenie, nonchè per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni zootecniche.

I contributi per la realizzazione di programmi di miglioramento nelle specie e nelle razze di animali di interesse zootecnico nonchè per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni zootecniche possono essere concessi anche ad enti locali.

Art. 29.
Autorizzazioni di spese

Per ciascuno degli esercizi 1980, 1981 e 1982 sono autorizzate le seguenti spese:

per i contributi in capitale di cui all'art. 25, primo comma, lettera *a*), ed i contributi di avviamento di cui all'art. 25, secondo comma: lire 500 milioni;

per gli oneri ed i contributi di cui agli articoli 26, 27, 28: lire 1.200 milioni.

Art. 30.
Limite d'impegno

Per il concorso negli interessi sui mutui previsto dall'art. 25, primo comma, lettera *b*), è istituito, a decorrere dall'esercizio 1981, un limite d'impegno di lire 200 milioni.

A norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, graveranno a carico del bilancio regionale le prime cinque annualità del limite d'impegno di cui al precedente comma, mentre le successive annualità saranno acquisite a carico del bilancio statale.

Art. 31.

Copertura

La copertura delle spese autorizzate dalla presente legge è attuata come segue:

quanto alle spese previste dall'art. 29, per un onere complessivo di lire 1.700 milioni ad esercizio, mediante devoluzioni di parte delle quote che saranno assegnate alla Regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per l'attuazione del programma di sviluppo zootecnico;

quanto al limite d'impegno di lire 200 milioni annui, mediante utilizzazione di parte del limite d'impegno di complessive lire 3.500 milioni previsto dal bilancio pluriennale 1979-81 per l'esercizio 1981 nel programma 11 - altri interventi - settore 02 agricoltura ed alimentazione - sezione 3 attività produttive.

Alla istituzione dei capitoli di spesa relativi agli interventi previsti dalla presente legge la Regione provvede con la legge di bilancio a partire dal bilancio per l'esercizio finanziario 1980, collocando i medesimi nell'ambito del programma 01 zootecnia.

Art. 32.

Norma transitoria

Nelle more della costituzione del consorzio regionale per la riproduzione animale, agli adempimenti previsti agli articoli 2, 4, 5, 10, 14, 20, 28 della presente legge provvedono le associazioni e le organizzazioni di cui al primo comma del precedente art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 15 febbraio 1980

TURCI

(2275)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. **6**.

Interventi per favorire la ripresa economica di aziende artigianali, commerciali e turistiche danneggiate dalle alluvioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 2 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge ha lo scopo di favorire la ripresa economica delle aziende artigiane, commerciali e turistiche singole o associate, operanti nella Regione, che hanno subito danni in seguito alle alluvioni verificatesi nel mese di nivembre 1979.

Art. 2.

Per poter usufruire delle provvidenze previste dalla presente legge i titolari delle aziende indicate dal precedente art. 1 debbono presentare alla Regione domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione rilasciata dal sindaco del comune in cui è ubicata l'azienda che attesti l'entità dei danni subiti;

b) certificato attestante l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o certificato attestante l'iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio, competente per territorio, rilasciato in data non anteriore al 30 ottobre 1979.

Art. 3.

Alle aziende dichiarate danneggiate dalla alluvione secondo le modalità previste dal precedente art. 2 la Regione concede un contributo in capitale «una tantum» per il ripristino di immobili destinati all'attività aziendale, macchinari e/o attrezzature, per la ricostituzione di scorte di materie prime, semilavorati o prodotti finiti distrutti o danneggiati.

Il contributo regionale viene concesso nella misura massima del 30 per cento in relazione all'entità del danno complessivo subito il cui limite di ammissibilità è stabilito in lire 120 milioni.

Art. 4.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 500 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al precedente comma sono iscritte a carico di apposito capitolo che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980 con la denominazione «Contributi in capitale "una tantum" dalle aziende colpite dalla alluvione del novembre 1979» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 22 gennaio 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1980, n. **7**.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13. Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 2 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche promuove il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato singolo ed associato, salvaguarda e valorizza le attività del settore artistico, tipico e tradizionale e del settore produttivo al fine di utilizzarne al massimo le risorse e le potenzialità per l'allargamento della base produttiva e dell'occupazione, per lo sviluppo equilibrato dell'economia regionale. Privilegia inoltre le iniziative consortili e cooperative tra le imprese artigiane al fine di aumentarne l'efficienza, la produttività e la competitività sul mercato, favorisce il miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro e dei servizi per i lavoratori dipendenti, sostiene l'attività dei comuni per l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane.

Art. 2.

La Regione interviene nel settore dell'artigianato sulla base dei programmi triennali da realizzarsi con piani annuali articolati settorialmente e territorialmente.

I programmi e i piani regionali rispondono all'esigenza di assicurare un coordinamento tra gli interventi previsti nei piani predisposti dai comuni associati evidenziandone gli effetti complessivi e indicando priorità settoriali e territoriali.

Il programma triennale dell'artigianato, che fa parte integrante del piano regionale di sviluppo, è presentato per l'approvazione al consiglio regionale entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il programma triennale si articola in piani e progetti definiti nei loro obiettivi: in particolare il programma triennale indica l'ammontare complessivo dei fondi a disposizione di ciascuna associazione dei comuni.

I piani annuali vengono presentati dalla giunta regionale per l'approvazione al consiglio regionale secondo i tempi e le modalità previste per la presentazione dei bilanci preventivi annuali, e devono essere a questi coerenti per quanto attiene le risorse finanziarie di cui si dispone l'attivazione.

Il piano annuale pone i fondi stanziati dalla presente legge a disposizione dei comuni.

Art. 3.

In coerenza con i criteri stabiliti dal programma triennale e sulla base delle somme ivi previste, i comuni associati o, in assenza di associazioni, i singoli comuni predispongono il piano per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree artigiane che viene trasmesso alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

I comuni singoli e associati di cui sopra elaborano l'elenco delle priorità acquisendo tutti gli elementi atti ad accertare la fattibilità dell'iniziativa, i costi, il numero delle imprese disposte ad insediarsi nelle aree previste.

Il piano annuale definisce gli stanziamenti di competenza da iscrivere nel bilancio annuale e assegna ai comuni, singoli o associati, i relativi stanziamenti indicando i termini entro i quali debbono essere approvati i progetti esecutivi; in caso di mancato rispetto di tali termini il finanziamento regionale si intende decaduto.

Il piano annuale è approvato dal consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale e alle sue variazioni.

Art. 4.

E' istituito il fondo di rotazione per il finanziamento delle attività dei comuni singoli o associati per l'acquisizione e lo apprestamento di aree attrezzate da adibire ad insediamenti produttivi artigiani.

L'intervento finanziario regionale riguarda:

a) l'acquisizione delle aree;

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, prevista dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni;

c) la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, ove previste nel programma triennale, in relazione alla dimensione dell'area, all'ubicazione e alla previsione del numero degli occupati.

Il finanziamento è concesso per lotti funzionali e completi delle necessarie opere di urbanizzazione nei modi stabiliti dai successivi articoli e comprende anche i rilievi idrogeologici e geognostici, gli oneri di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità, collaudo e IVA.

La spesa ammissibile per l'acquisizione delle aree non può superare quella derivante dall'applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Per la determinazione della spesa da ritenere ammissibile per le finalità di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo, la giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sulla base della incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui allo art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, stabiliti con regolamento regionale, determina il costo massimo al metro quadrato delle opere di urbanizzazione.

Art. 5.

I comuni disciplinano le modalità per la cessione delle aree nel rispetto dei criteri stabiliti nel programma triennale.

I [illegible] anticipati sono restituiti alla Regione da parte dei comuni singoli o associati, con versamenti successivi da effettuarsi entro sessanta giorni da ciascun pagamento ricevuto dalle imprese artigiane assegnatarie e comunque entro i termini stabiliti nel programma triennale, in caso di mancata assegnazione totale o parziale delle aree, la restituzione dell'anticipazione regionale è dovuta entro tre anni dalla data di introito dell'intero ammontare del finanziamento.

Le somme restituite sono reimpegnate per le finalità di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 6.

I comuni singoli o associati possono cedere le anticipazioni regionali, relative ad aree determinate, a consorzi appositamente costituiti da almeno dieci imprese artigiane di cui almeno sette di produzione, che abbiano complessivamente alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti e che si obbligano ad utilizzare tali fondi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 al servizio dei consociati.

La cessione delle somme avviene sulla base di una convenzione che stabilisce tempi, modalità, garanzie e vincoli afferenti le aree urbanizzate, nel rispetto degli obblighi di salvaguardia ambientale previsti dall'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, numero 10; in presenza di richieste di singoli artigiani, agli stessi è riservato fino ad un massimo del 20 per cento delle aree oggetto dell'assegnazione.

Art. 7.

Nelle aree attrezzate con i fondi di cui ai precedenti articoli è consentita la costruzione dell'abitazione del custode o del titolare dell'impresa fino a un massimo di 95 m² nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

Art. 8.

Alla erogazione ai comuni dell'anticipazione regionale di cui al precedente art. 4 provvede il presidente della giunta regionale entro venti giorni dalla richiesta del legale rappresentante dell'ente competente ad eseguire l'opera; la richista contiene la sola indicazione dei provvedimenti di liquidazione di spesa.

La somma relativa all'acquisizione dell'area, determinata secondo quanto previsto al quarto comma dell'art. 4 della presente legge, viene erogata entro venti giorni dalla richiesta dell'ente a condizione che sia approvato il progetto esecutivo.

Art. 9.

I comuni associati inviano annualmente, entro il 20 giugno, al presidente della giunta regionale relazione sullo stato di attuazione degli insediamenti artigiani previsti dai rispettivi strumenti urbanistici.

La relazione evidenzia quali aree siano state acquisite ed urbanizzate con i finanziamenti previsti dalla presente legge e fornisce altresì le informazioni necessarie all'inserimento dei dati nel sistema informativo regionale, secondo le indicazioni fornite nel programma triennale.

Art. 10.

Le aziende artigiane non possono alienare per un periodo di dieci anni le aree di insediamento per le quali hanno usufruito delle agevolazioni previste dagli articoli precedenti se non ad altra azienda artigiana, su conforme parere del comune.

Art. 11.

L'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13, e successive modificazioni, è così sostituito:

E' istituito un fondo per la concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese artigiane per le operazioni previste dalla legge statale 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, escluse quelle relative alle scorte.

Il fondo è conferito alla Cassa per il credito alle imprese artigiane che lo amministra sulla base di apposita convenzione da stipularsi con la Regione.

Il contributo è concesso, nella misura fissata dalla legge statale sopra richiamata, per la quota di mutuo eccedente la competenza della Cassa stessa e fino al limite massimo fissato dalle norme statali previo parere vincolante della commissione di cui all'art. 14.

Tale contributo è commisurato alla somma effettivamente mutuata.

Art. 12.

L'art. 11 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13, e successive modificazioni, è così sostituito:

Al fine di favorire la cooperazione e l'associazionismo fra le imprese artigiane, la Regione accorda, nei limiti di spesa indicati all'art. 17 della legge regionale n. 13/75 e agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 3/78, provvidenze a favore di cooperative e consorzi regolarmente costituiti tra almeno cinque imprese artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane della Regione.

Le provvidenze di cui al precedente comma si definiscono in:

a) concorso, nella misura massima del 10 per cento, nel pagamento degli interessi derivanti da operazioni di credito contratte per l'acquisto e la costruzione di opifici, depositi, magazzini, uffici, locali per mostre collettive, macchine e attrezzature per impianti destinati alla depurazione dell'acqua, dell'area e dell'ambiente.

Il contributo è concesso per la durata dell'ammortamento del mutuo e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, compreso il periodo di preammortamento e viene erogato in rate di pari importo.

L'importo del mutuo ammissibile al contributo regionale non può superare il limite di 10 milioni per ogni azienda consociata.

Il mutuo può essere assistito da garanzia fidejussoria della Regione;

b) contributi in conto capitale per ogni consorzio o cooperativa richiedenti nella misura dell'1 per cento, in relazione al volume documentato degli acquisti di materie prime e prodotti necessari all'attività delle imprese consociate, fino al limite massimo di 10 milioni all'anno.

La percentuale di cui al comma precedente viene elevata del 50 per cento qualora trattasi di consorzio o cooperativa di produzione;

c) contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi e progetti per l'attivazione e/o l'incremento della esportazione dei prodotti nella misura massima del 15 per cento della spesa sostenuta e documentata e comunque fino ad un massimo di lire 5 milioni annui.

Le domande per la concessione del contributo di cui alla lettera *a*) del presente articolo devono essere inoltrate alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno corredate dalla seguente documentazione:

A) atto costitutivo o statuto della cooperativa o consorzio con un aggiornato elenco dei soci e numero dei dipendenti.

B) piano degli investimenti che si intendono realizzare.

C) relazione del consiglio di amministrazione dalla quale si rilevano le finalità e gli scopi dell'iniziativa.

D) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

E) dichiarazione di massima dell'istituto di credito disponibile a perfezionare l'operazione indicante l'eventuale ricorso a garanzia fidejussoria della Regione.

La giunta regionale sulla base delle indicazioni contenute nel programma triennale, comunica entro il 30 giugno successivo la propria decisione.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) del secondo comma del presente articolo devono essere inoltrate alla Regione corredate di quanto previsto alle lettere *A*) e *D*) del precedente quarto comma, entro il 30 aprile di ogni anno, con l'indicazione, per gli interventi di cui alla lettera *b*), dell'ammontare presunto degli acquisti e, per gli interventi di cui alla lettera *c*), del progetto per cui si richiede il contributo.

L'erogazione del contributo avviene dopo la presentazione di specifica documentazione attestante l'avvenuto acquisto delle materie prime o la realizzazione dei programmi promozionali autorizzati.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'art. 14 della presente legge.

Art. 13.

Al fine di salvaguardare e valorizzare l'artigianato artistico tipico e tradizionale e per favorire l'occupazione giovanile nel settore, la Regione interviene a favore di aziende artigiane che svolgono le attività comprese nell'elenco predisposto dalla giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e dalle commissioni provinciali e regionale dell'artigianato e dei pareri forniti dai comuni, dalle comunità montane.

Il contributo regionale, in conto capitale, è concesso secondo le seguenti modalità:

a) nella misura fino al 10 per cento in relazione allo ammontare dei mutui contratti dalle aziende artigiane ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e/o della presente legge, dopo la pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma del presente articolo per le attrezzature e per il miglioramento e l'adattamento dei locali destinati alla produzione o all'esportazione, con priorità a quelle ubicate nel centro storico;

b) nella misura di L. 1.500.000 annue per ogni giovane per un massimo di due anni, alle aziende artigiane che dimostrino di aver assunto alle proprie dipendenze, dopo la pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma del presente articolo, almeno un giovane incluso nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n 285, e successive modificazioni, da avviare al mestiere. L'erogazione del contributo avviene in due annualità uguali previo accertamento della non interruzione del rapporto di lavoro ed il rispetto del contratto di lavoro. Il contributo viene concesso a titolo di concorso per le spese relative alla retribuzione del giovane o dei giovani assunti.

I contributi regionali di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sono concessi entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dall'art. 17.

La domanda di contributo, corredata da una copia del contratto di finanziamento stipulato con l'istituto di credito mutuante per quanto attiene le richieste di cui al punto *a*) del presente articolo o da denuncia di assunzione del giovane, o dei giovani, per quanto attiene il punto *b*) del presente articolo, è presentata al comune ove è localizzata l'azienda entro il 30 aprile di ogni anno. Il comune entro i successivi trenta giorni trasmette alla Regione le domande pervenute munite di parere e l'indicazione delle priorità degli interventi da finanziare.

Il contributo di cui alla lettera *a*) è concesso anche in assenza di contrazione di mutuo. In tal caso l'ammontare ammesso a contributo è stabilito dalla commissione tecnica di cui all'art. 14 in base a specifica documentazione.

La giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute dal programma triennale e nel rispetto delle priorità di cui al precedente comma, provvede alla ripartizione fra i comuni dei fondi disponibili.

Il comune eroga alle singole aziende il contributo spettante previo accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere finanziate o dell'assunzione di almeno un giovane.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo sono concessi sentito il parere della commissione tecnica di cui al successivo art. 14.

Art. 14.

L'art. 12 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13, e successive modificazioni, è così sostituito:

Presso la regione Marche è costituita una commissione tecnica, nominata dal presidente della giunta regionale e presieduta dall'assessore al quale, ai sensi dello statuto regionale, sia stato affidato il compito di curare il settore dell'artigianato.

La commissione è composta, oltre che dal presidente:

da due esperti della Regione, designati dalla giunta regionale;

da due rappresentanti designati dalla commissione regionale dell'artigianato;

da quattro rappresentanti degli artigiani designati dalle associazioni sindacali di categoria;

da due esperti designati dal consiglio regionale;

da due rappresentanti designati dall'Anci e Uncem.

La commissione elegge il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di impedimento.

Segretario della commissione è un funzionario della giunta regionale.

La commissione tecnica esprime, fra l'altro, pareri in ordine ai piani e programmi regionali di cui all'art. 2 e ai piani per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree artigiane di cui all'art. 3.

Art. 15.

Per l'anno 1980 gli interventi previsti dalla presente legge per l'acquisto, l'urbanizzazione e la cessione delle aree artigianali, sono attuati in deroga dei programmi e dei piani di cui agli articoli 2 e seguenti e in deroga all'associazione dei comuni di cui all'art. 3.

Sempre per l'anno 1980 alle domande presentate alla data di approvazione della presente legge da parte del consiglio regionale sono concessi i benefici in conto capitale previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 ed erogati secondo le procedure di cui alla legge regionale 17 marzo 1975, n. 13.

Sono confermate le percentuali del contributo in conto capitale stabilite nell'art. 3 della stessa legge.

Art. 16.

Per gli interventi previsti dall'art. 15 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 2400 milioni.

Le somme occorrenti sono iscritte per l'anno 1980 a carico del capitolo « Spese per l'acquisizione e l'apprestamento di aree attrezzate da adibire ad insediamenti produttivi artigiani » che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1980 con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 2400 milioni.

L'apporto regionale al fondo istituito dal precedente art. 4 è stabilito nella misura massima di lire 6000 milioni, per il triennio 1981-83, di cui lire 2000 milioni per l'anno 1981.

Per gli anni successivi al 1981 l'entità della spesa sarà stabilita annualmente con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci in conformità al disposto dell'art. 2, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, nel modo seguente:

per gli anni 1982 e 1983 entro i limiti di spesa stabiliti dal comma precedente;

per gli anni 1984 e successivi per ammontare pari allo importo delle somme restituite, ai sensi dell'art. 5 della presente legge, sino alla data del 30 settembre dell'anno precedente.

Le somme occorrenti per il pagamento delle anticipazioni previste dal precedente terzo e quarto comma sono iscritte, a decorrere dall'anno 1981 a carico del capitolo « Anticipazioni a favore dei comuni singoli o associati per l'acquisizione e l'apprestamento di aree attrezzate da adibire ad insediamenti produttivi artigiani » da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il detto esercizio.

I rimborsi delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 4 della presente legge affluiscono al capitolo « Rimborso delle anticipazioni concesse a favore dei comuni singoli o associati per l'acquisizione e l'apprestamento di aree attrezzate da adibire ad insediamenti produttivi artigiani » da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Per gli anni 1981, 1982 e 1983 la copertura della spesa è assicurata mediante impiego di quota parte delle entrate assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all'art. 9 della legge 15 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni; per gli anni 1984 e successivi la copertura della spesa è assicurata mediante impiego delle entrate che affluiscono al capitolo istituito con il comma precedente.

Art. 17.

Per la concessione di contributi di cui all'art. 13, lettera *a*) della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1980 e di lire 900 milioni per il triennio 1981-1983.

Per la concessione di contributi di cui all'art. 13, lettera *b*), della presente legge è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1980 e di lire 1200 milioni per il triennio 1981-83.

Per gli anni 1981, 1982 e 1983 le entità della spesa di cui al precedente primo e secondo comma saranno stabilite annualmente con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci in conformità al disposto dell'art. 2, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente primo e secondo comma, sono iscritte, per l'anno 1980, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno:

« Contributi alle aziende artigiane per il miglioramento dei locali destinati alla produzione o all'esportazione dei prodotti artigianali artistici, tipici e tradizionali » con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 300 milioni;

« Contributi alle aziende artigianali per favorire l'occupazione giovanile nel settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale », con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 600 milioni; e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

La copertura della spesa per gli anni 1981-83 è assicurata mediante impiego di quota parte delle entrate assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 25 gennaio 1980

MASSI

(2272)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1980, n. 12.

Tutela della condizione del bambino ricoverato in ospedale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del 20 febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di prevenire l'insorgenza di alterazioni psico-affettive nei bambini ricoverati in reparti pediatrici di ospedali, cliniche universitarie, o case di cura convenzionate con la Regione, nel rispetto dei principi enunciati dalla « Dichiarazione dei diritti del bambino », è consentito ad uno dei genitori, a chi ne fa le veci o ad altra persona dagli stessi designata, la permanenza continua nel luogo di degenza.

Nelle more della realizzazione nei singoli istituti delle attrezzature e delle trasformazioni prescritte nel successivo art. 3, qualora non sia possibile garantire un letto o altra adeguata sistemazione, tale permanenza deve essere consentita per il periodo compreso tra le ore 11 e le ore 20.

Il presente articolo non si applica nei casi in cui sia necessario l'isolamento del bambino, o si verifichino particolari e comprovate condizioni igienico-profilattiche.

Art. 2.

Le istituzioni di cui all'art. 1 debbono prevedere orari bigiornalieri di visita ai bambini ricoverati, adeguandosi in linea di massima alle esigenze connesse ai ritmi biologici del bambino.

Art. 3.

Le istituzioni di cui all'art. 1 debbono prevedere, nei progetti di costruzione di nuove opere, di ristrutturazione e di ampliamento, la presenza di locali idonei ad accogliere con adeguate attrezzature le persone indicate al medesimo articolo.

In particolare si debbono prevedere le modalità di trasformazione delle strutture interne in un sistema atto a non allontanare il neonato dalla madre durante la degenza di questa per maternità, o quanto meno a favorire al massimo il contatto fra i due.

Il comune sede dell'istituzione può stipulare con aziende ricettive o con enti che gestiscono analoghe strutture, convenzioni nelle quali siano previste agevolazioni anche economiche, al fine di favorire un rapporto costante, particolarmente per i bambini ad alto rischio, tra i piccoli degenti e le persone che li assistono provenienti da altro comune.

Art. 4.

La direzione sanitaria adotta iniziative per sensibilizzare ed informare adeguatamente i genitori sia del bambino ricoverato che di quello nato in ospedale, o chi per essi, allo scopo di favorire la collaborazione e la partecipazione degli stessi.

I sanitari curanti informano direttamente i familiari del bambino ricoverato sull'evoluzione del quadro clinico e sulle terapie adottate.

Art. 5.

Le istituzioni di cui all'art. 1 debbono agevolare l'inserimento di operatori sociali, sia dipendenti dal comune o da altri enti, sia appartenenti ad associazioni di volontariato che presentino appositi programmi al comune, allo scopo di facilitare ai bambini ricoverati l'adattamento all'ambiente ospedaliero e di assicurare nel contempo la continuità della vita di relazione.

Art. 6.

La Regione promuove, fra le istituzioni di cui all'art. 1 e gli organi scolastici competenti, accordi volti ad organizzare in locali idonei attività scolastiche ed integrative per bambini degenti, al fine di agevolare il reinserimento nella struttura scolastica ed il diritto allo studio.

E' consentita la possibilità di insegnamento ad opera di docenti scelti dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 7.

Le norme per la partecipazione alle attività di cui alla presente legge sono previste nei regolamenti dei consigli circoscrizionali, in armonia con le disposizioni di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

Art. 8.

L'istituto scientifico «G. Gaslini» di Genova adeguerà le proprie strutture alle disposizioni della presente legge in base a programmi annuali da concordare con la Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 febbraio 1980

MAGLIOTTO

(2584)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1979, n. 58.

Istituzione del servizio di mensa per il personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 23 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad organizzare presso propri locali in Firenze un servizio di mensa per il personale regionale, per partcolari esigenze d'ufficio ed in relazione con l'orario di lavoro giornaliero funzionale e flessibile, che preveda un breve intervallo fra la presenza antimeridiana e quella pomeridiana in attuazione di quanto stabilito dall'art. 50 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, sostituito con l'art. 34 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 38, stipulando idonea convenzione con ditta specializzata.

La convenzione disciplina tra l'altro la composizione del pasto, il prezzo, la misura dei costi fissi e d'organizzazione, la durata ed i casi di cessazione del rapporto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di L. 30.000.000, cui è fatto fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio del corrente esercizio in apposito capitolo che viene istituito con la variazione di cui al successivo art. 3.

La spesa per gli anni successivi è determinata con le singole leggi di bilancio.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «Spesa» del bilancio del corrente esercizio sono apportate per analoghi importi, le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

Cap. 64800. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . L. 30.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 04900. — Spese connesse al servizio di mensa per il personale regionale . . . . L. 30.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 novembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 ottobre 1979 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 novembre 1979.

(2350)

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1979, n. 59.

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale e disciplina per la iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 30 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale sono istituiti con deliberazione del consiglio regionale in conformità a quanto sarà stabilito dai decreti delegati che saranno emanati ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'iscrizione nei suddetti ruoli del personale da destinare alle unità sanitarie locali è disciplinata dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Per i fini indicati al primo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 66 della legge medesima nonchè i comuni, ciascuno per quanto di competenza, devono formare, secondo i criteri indicati al successivo art. 3, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo dipendente da:

a) enti ospedalieri, con esclusione di quello addetto ai servizi di farmacia aperti al pubblico, nonchè ai servizi per la gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienici o sanitari o non inerenti comunque funzioni in materia igienica o sanitaria;

b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e altri enti pubblici di cui al quarto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con esclusione di quello addetto ai servizi per la gestione di beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienici o sanitari o non inerenti comunque funzioni in materia igienica o sanitaria;

c) consorzi di enti locali per la gestione di servizi igienico-sanitari, salvo quanto previsto al successivo punto *d*);

d) consorzi socio-sanitari, costituiti con legge regionale 20 agosto 1974, n. 50, limitatamente a quello addetto al settore sanitario;

e) province, limitatamente a quello addetto agli uffici igienico-sanitari comunque denominati, ai centri di medicina sociale, ai laboratori di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai centri di igiene mentale, ad istituti di prevenzione e cura ed a presidi sanitari extraospedalieri;

f) comuni, limitatamente a quello addetto agli uffici igienico-sanitari comunque denominati ed a qualunque altro presidio sanitario extraospedaliero o servizio sanitario trasferito,

Art. 3.

Gli elenchi nominativi, corredati dei dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura della giunta regionale, devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per il personale addetto, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) per il personale assunto, successivamente al 28 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo la normativa vigente, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

c) per il personale dipendente degli enti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti;

d) per il personale dipendente dalle province o dai comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un settore sanitario.

I suddetti elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, devono essere trasmessi alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di invio dello schema indicato al primo comma del presente articolo.

Nella stessa forma, devono altresì essere comunicate, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, da apportare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell'ambito di quanto previsto al primo comma, lettera *b*), del presente articolo, nonchè di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazioni dal servizio per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'unità sanitaria locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera *b*), dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.

Per i fini indicati al quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui all'art. 2 devono trasmettere alla giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 3, elenchi nominativi riferiti al personale non di ruolo addetto esclusivamente, e in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In detti elenchi deve essere compreso anche il personale che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione, per quanto concerne il personale dipendente da province e comuni, che risulti utilizzato in un settore sanitario.

Nel caso di servizio prestato presso più enti fra quelli previsti al quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli elenchi devono essere formati dall'ente presso cui il personale era in servizio all'atto dell'entrata in vigore della stessa.

Art. 5.

Prima della trasmissione alla giunta regionale, gli enti indicati all'art. 2 devono portare a conoscenza del personale dipendente, mediante adeguate forme di pubblicizzazione, gli elenchi di cui agli articoli 3 e 4.

Eventuali istanze di correzione o di modifica possono essere avanzate dai dipendenti interessati, entro quindici giorni dalla pubblicizzazione degli elenchi, all'ente di appartenenza, il quale è tenuto ad esaminare le istanze medesime nei quindici giorni successivi. Qualora non venga fornita nel suddetto termine alcuna risposta, l'istanza deve intendersi non accolta.

Art. 6.

Nel caso di persistente inadempienza da parte degli enti interessati, il consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, alla nomina di un commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli enti medesimi dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

Art. 7.

Con deliberazione della giunta regionale, il personale di ruolo, compreso negli elenchi di cui all'art. 3, salvo quanto previsto al successivo art. 9, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale in conformità ai criteri e con le modalità che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

E' parimenti iscritto nei suddetti ruoli, con le stesse modalità di cui al comma precedente, il personale compreso negli elenchi di cui all'art. 4, salvo quanto previsto al successivo art. 9, che abbia superato il concorso riservato previsto al quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'iscrizione del personale di cui ai precedenti commi e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi enti di provenienza hanno effetto dalla data di entrata in funzione delle unità sanitarie locali.

Art. 8.

Con deliberazione della giunta regionale è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, in conformità ai criteri e con le modalità che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni, previste dalle specifiche sottoindicate norme della medesima legge, per la sua individuazione:

a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'art. 67), salvo quanto previsto al successivo art. 9;

b) personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (terzo comma dell'art. 67);

c) personale della Croce rossa italiana (primo e secondo comma dell'art. 70);

d) personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (quarto comma dell'art. 72);

e) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro (art. 73);

f) personale degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (ultimo comma dell'art. 42);

g) medici e veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali, salvo diversa necessità della Regione (secondo comma dell'art. 67);

h) personale tecnico sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali (secondo comma dell'art. 68);

i) personale tecnico sanitario assunto dalla Regione per i servizi regionali (terzo comma dell'art. 68).

Ove non sia, nel frattempo, intervenuta la legge regionale prevista dal secondo comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale regionale in servizio presso gli uffici del medico e del veterinario provinciale può chiedere, entro centoventi giorni dall'emanazione del decreto delegato di cui all'art. 47 della legge medesima, anzichè di mantenere la propria posizione nel ruolo unico dei dipendenti regionali, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale.

Le amministrazioni interessate devono fornire alla giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 3, elenchi nominativi riferiti al personale indicato al primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del presente articolo.

Le amministrazioni stesse devono altresì comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazioni dal servizio per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'unità sanitaria locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera *b*), dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9.

Il personale già comandato alla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, anzichè essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti regionali, può presentare richiesta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al successivo comma, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale. L'iscrizione è disposta con deliberazione della giunta regionale previa comunicazione, per quanto riguarda il personale degli enti mutualistici, ai rispettivi commissari liquidatori, ai fini dell'inclusione, ai sensi dell'art. 67, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei contingenti previsti al primo comma dello stesso articolo.

L'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale è effettuato con le modalità ed i criteri fissati con successiva legge regionale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione dei decreti delegati di cui all'art. 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 10.

Le variazioni successive alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono disposte con deliberazione della giunta regionale.

Le deliberazioni d'iscrizione e quelle di variazione sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

I ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale formati ai sensi della presente legge sono aggiornati, entro il mese di gennaio di ogni anno, con deliberazione della giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.

Avverso le deliberazioni di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelle di variazione è ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni medesime, nel Bollettino ufficiale della Regione. La giunta regionale decide, con provvedimento definitivo, entro sessanta giorni dalla notificazione della opposizione stessa. Decorso inutilmente tale termine, l'opposizione si intende respinta.

Art. 12.

Con successiva legge regionale saranno stabilite le modalità per il trasferimento del personale addetto ai servizi di farmacia degli enti ospedalieri, aperti al pubblico, ai comuni nel cui territorio i servizi medesimi sono ubicati, nonchè per l'inquadramento del personale stesso nei ruoli organici degli enti di destinazione, con riferimento anche alle tabelle di equiparazione di cui al terzo comma, punto 3), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 13.

Con gli atti legislativi ed amministrativi con cui la Regione realizzerà i trasferimenti previsti all'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e regolerà i rapporti patrimoniali degli enti ed istituti ivi contemplati, sarà altresì disciplinata la destinazione del personale addetto alla gestione di beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinate a servizi igienici e sanitari o non inerenti comunque funzioni in materia igienica o sanitaria.

Art. 14.

Con i provvedimenti con cui la Regione dichiarerà presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali gli stabilimenti e le aziende termali indicate al terzo e quarto comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà disciplinata la destinazione del personale addetto a tali strutture.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 novembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 ottobre 1979 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 novembre 1979.

(2351)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800930)